

ENAV S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE - 1 -

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Piano di Prevenzione della Corruzione

Approvato dall'Amministratore Unico il 15 novembre 2013
e successivamente modificato il 28 febbraio 2014 (Determina A.U. n. 3)

Parte Speciale - 1 -
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Piano di Prevenzione della Corruzione

Indice

| | |
|--|-----------|
| 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 1 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 4 |
| 2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO | 8 |
| 2.1. PUBBLICI UFFICIALI | 8 |
| 2.2. INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO | 10 |
| 3. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. N. 231/2001) | 14 |
| 3.1. REATI PREVISTI DALL' ART. 24 DEL D.LGS. N. 231/2001..... | 14 |
| 3.1.1 <i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.) ...</i> | <i>14</i> |
| 3.1.2 <i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)</i> | <i>16</i> |
| 3.1.3 <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</i> | <i>18</i> |
| 3.1.4 <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)</i> | <i>19</i> |
| 3.1.5 <i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)</i> | <i>21</i> |
| 3.2. REATI PREVISTI DALL' ART. 25 DEL D.LGS. N. 231/2001..... | 23 |
| 3.2.1. <i>Concussione (art. 317 c.p.)</i> | <i>23</i> |
| 3.2.2. <i>Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater c.p.)</i> | <i>26</i> |
| 3.2.3. <i>Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.).....</i> | <i>28</i> |
| 3.3. LE SANZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. N. 231/2001 | 41 |
| 4. LA FATTISPECIE DI REATO DI “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE” (ART. 346 BIS C.P.) | 44 |
| 4.1. PREMESSA | 44 |
| 4.2. IL DELITTO DI “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE” (ART. 346 BIS C.P.) | 45 |
| 5. RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI DI ENAV CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O CON SOGGETTI TERZI, PUBBLICI O PRIVATI..... | 50 |
| 6. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE..... | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 7. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO E DI ATTUAZIONE DELLE CONDOTTE NELLE “AREE A RISCHIO REATO” | 54 |
| 7.1. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 54 |
| 7.2. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI A RISCHIO..... | 54 |
| 7.3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 60 |
| 8. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI PROCESSI E ALLE PROCEDURE AZIENDALI SPECIFICHE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI..... | 62 |
| 9. IL “PROGRAMMA DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ” | 77 |
| 9.1. PREMessa | 77 |
| 9.2. IL “PROGRAMMA DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ” (P.T.I.)..... | 79 |

Capitolo 1.

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 1 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente Parte Speciale - 1 - si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dagli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività ‘a rischio reati’, nonché da Collaboratori e da Consulenti esterni di ENAV, oltre che a tutti i Destinatari del Modello Organizzativo, così come individuati nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale - 1 - è la predisposizione e l’attuazione, all’interno di ENAV, di un sistema di principi di riferimento (di seguito enunciati) che, unitamente al Codice Etico e alle procedure e regole già adottate dalla Società, sia tale da garantire che i rapporti tra i suddetti Destinatari con le Pubbliche Amministrazioni (italiane o straniere) e/o con soggetti terzi, pubblici o privati, si ispirino ai principi di trasparenza, lealtà, collaborazione e correttezza, sì da non compromettere, in alcun modo, l’integrità e la reputazione delle Parti e da prevenire il verificarsi dei reati ivi contemplati.

La presente Parte Speciale - 1 - viene altresì adottata dalla Società quale proprio **Piano di Prevenzione della Corruzione**, in ottemperanza alle disposizioni di cui al recente **Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.)**, approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (**C.I.V.I.T.**), ora **A.N.AC.** (Autorità Nazionale Anti Corruzione), ai sensi della Legge n. 190 del 2012 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”), in data 11 settembre 2013.

In particolare, , ogni Soggetto individuato quale destinatario del Piano Nazionale Anticorruzione, a livello decentrato, è tenuto a definire un proprio **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.)**, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., elaborando una compiuta analisi e una attenta valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Ai sensi del paragrafo 3.1.1. del P.N.A., il P.T.C.P. «*rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione (omissis) Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi*».

In breve, secondo quanto indicato dal **paragrafo B.1 (“I contenuti tipici del P.T.P.C”)** dell’**Allegato 1 del P.N.A.**, relativo a “*Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione*”, «*il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione [e in genere i soggetti tenuti all’adozione dello stesso] sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente- che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile” esposizione al fenomeno corruttivo. Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l’Amministrazione [e i soggetti obbligati alla sua adozione in genere] è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro tali da ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti*».

I suddetti Piani vengono proposti, ai fini dell’adozione, all’Amministrazione Controllante da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato da ciascuna Amministrazione e/o soggetto destinatario, secondo differenti modalità (vedi *infra*).

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190 del 2012, l’Organo di indirizzo politico adotta quindi il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, esclusivamente in via telematica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, sezione anticorruzione.

Tanto premesso, ai sensi del paragrafo 1.3 del summenzionato Piano Nazionale Anticorruzione, **le disposizioni ivi contemplate si rivolgono, tra gli altri¹, anche agli Enti di diritto Privato in controllo pubblico, limitatamente alle parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.**

In proposito, il successivo paragrafo 3.1.1. del citato P.N.A. prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190 del 2012, **gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a introdurre e a implementare adeguate**

¹ **Piano Nazionale Anticorruzione**, paragrafo 1.3 (relativo ai “Destinatari”): «*Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012.

Gli indirizzi contenuti nel presente P.N.A. riguardano anche il personale delle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali le amministrazioni competenti dovranno assicurare l’adozione di iniziative e misure di prevenzione analoghe a quelle previste per il personale c.d. contrattualizzato, con gli adattamenti e tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento. I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari».

misure organizzative e gestionali e che, qualora essi adottino già Modelli di Organizzazione e Gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, possono fare perno su di essi nella propria azione di prevenzione della corruzione.

In questo caso, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.1 del citato P.N.A., l'Amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico e da parte delle società da queste controllate.

In proposito, l'Amministrazione e la Società partecipata organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione. I sistemi di raccordo, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, nonché l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti, sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'Amministrazione vigilante e nei Piani di Prevenzione della corruzione predisposti dagli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190 del 2012 il *Piano di Prevenzione della Corruzione* risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra cui quelle indicate al comma 16 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012 (cc.dd. *aree di rischio obbligatorie*), nelle quali è più elevato il rischio di corruzione
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a) che precede, meccanismi di formazione, *attuazione e controllo delle decisioni* idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra le società partecipate da pubbliche amministrazioni nonché quelle da queste controllate e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

A tal fine, nella presente Parte Speciale - 1 -, adottata da ENAV quale proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, così come consentito dal paragrafo 3.1.1. del P.N.A., e di seguito indicata quale Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione*, vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti terzi, pubblici o privati nonché le regole di "comportamento" e le "procedure" – da

ritenersi vincolanti per tutti i Destinatari del Modello Organizzativo – che hanno il precipuo scopo di assicurare l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione conformemente alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione nonché evitare il rischio di verifica di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nelle pagine che seguono verranno, dunque, individuati:

- le fattispecie dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001 e alcune ipotesi esemplificative delle stesse;
- la neo introdotta fattispecie di reato *Traffico di influenze illecite* di cui all’art. 346 *bis* c.p.;
- le Attività Sensibili, avendo riguardo, nella valutazione delle aree di rischio, a quelle previste all’art. 1, comma 16, della Legge n. 190 del 2012 (cc.dd. *aree di rischio obbligatorie*) che, valutate in relazione alle attività aziendali in concreto svolte da ENAV, potrebbero risultare a rischio di commissione di reati;
- i principi di riferimento in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali che gli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti esterni e, in generale, tutti i Destinatari del Modello Organizzativo adottato dalla Società, sono chiamati a osservare;
- i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’Organismo di Vigilanza (con riferimento, tra l’altro, alle funzioni di Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, di cui dettagliatamente *infra*) e dei Responsabili delle altre Funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente formalizzate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini di una corretta, efficace ed efficiente applicazione del presente Modello Organizzativo, nonché di una adeguata azione di contrasto del fenomeno corruttivo e, in genere, dei reati configurabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gli obblighi in materia di trasparenza, con l’indicazione delle misure obbligatorie e di quelle ulteriori che devono presiedere l’attività di ENAV, al fine di conseguire l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Società e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’Ente. In particolare, le suddette prescrizioni in materia di trasparenza, volte a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando l’*accountability* con i cittadini, sono definite in apposita Sezione della presente Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione*, e costituiscono il **Programma di Trasparenza e Integrità** della Società.

Capitolo 2.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

La prima tipologia di Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società è costituita dai Reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

Com'è noto, tali Reati sono previsti a tutela del regolare funzionamento e del prestigio degli Enti pubblici e, in generale, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, quanto ai reati di truffa, sono diretti a garantire il patrimonio pubblico e la sua integrità.

Pertanto, obiettivo del presente Capitolo è indicare i criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "pubblici" nei Reati rilevanti ai fini delle disposizioni sopra indicate, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto citato.

Per quanto non diversamente o ulteriormente statuito nell'ambito della presente Parte Speciale, si rinvia alle prescrizioni di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo di ENAV.

2.1. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p. è considerato Pubblico Ufficiale *«agli effetti della legge penale»*, colui il quale esercita *«una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa»*.

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, *«è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»*.

In altre parole, è definita *pubblica* la funzione amministrativa disciplinata da *«norme di diritto pubblico»*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse di carattere generale e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di *«pubblica funzione»* da quella di *«servizio pubblico»*.

Vengono, quindi, pacificamente definite come «*funzioni pubbliche*» quelle attività amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi nell'ambito della «*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*», ossia qualsiasi attività che concorra, in qualunque modo, a esternare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione. In tale prospettiva, sono stati qualificati come «*pubblici ufficiali*» non solo le persone istituzionalmente preposte a esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma altresì i loro collaboratori, saltuari e occasionali;
- b) poteri autoritativi, che consistono nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come «*pubblici ufficiali*» tutti i soggetti preposti a esplicare tale potere;
- c) poteri certificativi, che consistono nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico agente.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che esercita una «*pubblica funzione amministrativa*».

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci a un'attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Dunque, soggetti pubblici che non formano o non manifestano la volontà della Pubblica Amministrazione e svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (es. segretari amministrativi, geometri, ragionieri e ingegneri) non rientrano nella categoria di «*pubblici ufficiali*», ma di «*incaricati di un pubblico servizio*».

Occorre rilevare, infine, che secondo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza penale, «*la qualità di pubblico ufficiale non presuppone necessariamente un rapporto di impiego tra la persona e l'ente pubblico; non esige, cioè, quel rapporto che sorge quando una persona mette volontariamente la propria attività al servizio di altri in modo continuato ed in cambio di una determinata*

retribuzione: da ciò discende che la pubblica funzione può essere esercitata sia da funzionari pubblici che privati»².

Ai fini della presente trattazione occorre considerare **la particolare natura giuridica di ENAV** (società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ENAC) e **la natura dell'attività tipica svolta dalla Società**.

Tali elementi, invero, inducono a porre particolare attenzione al fatto che, nello svolgimento di determinate attività - specie quelle in cui ENAV assume la qualità di stazione appaltante, - **i Dipendenti della Società possono assumere, in considerazione dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali, la qualifica di pubblici ufficiali, esponendo così la stessa al rischio di commissione dei Reati di cui si discute e, in particolare, dei reati di corruzione e di concussione.**

Nella successiva Tabella sono indicati i Reati che possono essere commessi solo da o verso Pubblici Ufficiali:

| Reati che possono essere commessi solo da o verso Pubblici Ufficiali |
|--|
| Art. 317 c.p. Concussione Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Art. 319 <i>ter</i> c.p. Corruzione in atti giudiziari Art. 319 <i>quater</i> c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione |

2.2. Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di «*soggetti incaricati di un pubblico servizio*» non è, allo stato, concorde in dottrina, così come in giurisprudenza.

² Al riguardo, si ricorda che si è ritenuto «*non rivest[ire] la qualifica di pubblico ufficiale ovvero quella di incaricato di pubblico servizio, il componente del consiglio di amministrazione di un'azienda speciale aeroportuale, che abbia come scopo sociale quello di promuovere il completamento delle strutture dell'aeroporto ed incrementare le attività turistiche e commerciali ad esso collegate, stante la natura privatistica dell'ente, privo di poteri autoritativi o certificativi e costituito per atto pubblico a norma dell'art. 12 c.c. (abrogato dall'art. 11 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, il cui art. 4 dispone che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito se non per legge*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 15 gennaio 2010).

Volendo meglio puntualizzare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

L'art. 358 c.p., al riguardo, specifica che «*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Il «*servizio*», affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la «*pubblica funzione*» – da norme di diritto pubblico; tuttavia, il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri sopra indicati (certificativi, autorizzativi e deliberativi), propri della *pubblica funzione*.

La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire «*servizio pubblico*» lo svolgimento di «*semplici mansioni di ordine*» né la «*prestazione di opera meramente materiale*».

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione a un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché a un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri Enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per comprendere se un soggetto rivesta o meno la qualità di «*incaricato di un pubblico servizio*» è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni e di interessi generali.

I caratteri peculiari della figura dell'«*incaricato di un pubblico servizio*» possono essere, quindi, così sintetizzati:

- gli **Incaricati di pubblico servizio** sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- il **pubblico servizio** è un'attività:

- i) disciplinata da norme di diritto pubblico;
- ii) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
- iii) diretta alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- iv) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

Reati che possono essere ascritti agli Incaricati di pubblico servizio

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Art. 319 *quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

In conclusione, al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come *pubblica*, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita *pubblica* sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altra) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma del predetto art. 357.

Tutto ciò, si ricorda, esprime la grande novità della Riforma apportata dalla Legge n. 86/1990, che, com'è noto, ha inteso attribuire alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio *ex artt. 357 e 358 c.p.* una matrice oggettivistica legata all'esercizio concreto della pubblica funzione o servizio.

Ai fini della presente trattazione, e quindi a fini penalistici, con l'espressione "**Pubblica Amministrazione**" deve intendersi quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura di interessi pubblici e che vengono individuati in:

1. le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività;
2. i pubblici ufficiali, che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;

3. gli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale a uno specifico interesse pubblico.

Capitolo 3.

3. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. N. 231/2001)

Il presente Capitolo individua, nel dettaglio, le condotte criminose che possono configurare, nei rapporti tra ENAV con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti terzi, pubblici o privati le ipotesi di Reato espressamente previste dalla normativa in oggetto.

Si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001, così come da ultimo modificate dal c.d. D.D.L. Anticorruzione (recepito con Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*) e dall’art. 9, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”* (convertito, con modificazioni, con Legge 15 ottobre 2013, n. 119), con espressa indicazione dei comportamenti illeciti sanzionati dalle predette norme e di alcune ipotesi esemplificative dei medesimi.

Verranno, altresì, indicate, con riferimento a ciascun Reato, le Attività Sensibili (su cui ci si soffermerà più diffusamente nei successivi Capitoli) nell’ambito delle quali si è ritenuto maggiormente sussistente il rischio di commissione degli illeciti amministrativi di cui si discute.

Si ricorda che la responsabilità amministrativa dell’Ente si estende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, a tutti i casi in cui i Reati di seguito indicati vengano commessi, nella forma consumata o tentata, *«nell’interesse o a vantaggio»* della Società.

3.1. Reati previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001

3.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di

attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

▪ **Caratteristiche del reato**

Il reato in questione si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da un Ente pubblico o dall'Unione europea, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale; tale interesse, infatti, risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso.

Ci si riferisce, infatti, a *sovvenzioni, contributi o finanziamenti* intesi come «*attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato*».

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

Risultano, altresì, irrilevanti le diverse finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché ciò che rileva (anche sotto il profilo psicologico) è la sottrazione delle risorse e la volontà di sottrarle alla loro precipua destinazione.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

▪ **Attività Sensibili maggiormente a rischio**

Con particolare riferimento a tale tipologia di reato, le Attività Sensibili (così come individuate nella Parte Generale del presente Modello), che si considerano maggiormente esposte al rischio di verifica dello stesso sono le seguenti:

- (i) Partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- (ii) Gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali ed esteri;
- (iii) Gestione e controllo delle risorse finanziarie.

▪ **Ipotesi esemplificative**

Nell'ambito delle suddette attività, il reato di malversazione può configurarsi, in via esemplificativa e non esaustiva, qualora, a seguito dell'ottenimento non fraudolento di una contribuzione pubblica (nazionale o comunitaria) erogata in favore della Società per fini connessi allo svolgimento della propria attività (ad esempio, per la realizzazione e/o l'ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi), la funzione aziendale preposta alla concreta gestione della suddetta contribuzione (*i.e.* funzioni competenti in materia di amministrazione, finanza, finanziamenti pubblici) e/o le strutture interessate a fruire dei suddetti finanziamenti omettessero, poi, di destinare, anche solo in parte, le somme percepite alle predette finalità.

In altre parole, il citato delitto si può realizzare ogni qual volta una sovvenzione di cui ha beneficiato la Società non venga "amministrata" correttamente.

3.1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822.

3. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

▪ Caratteristiche del reato

La condotta penalmente sanzionata si configura nel caso in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito alla precedente ipotesi (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza con l'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale fattispecie costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p. (cfr. par. 3.1.4.).

Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte in cui la condotta illecita sia posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, semplice omissione di informazioni dovute); si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 *ter* c.p., e riconducibili alla nozione di «*artifici o raggiri*» richiamata dall'art. 640 *bis* c.p.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato *ex* art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (cfr. par. 3.1.3.), rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiri, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato; profitto che, nella fattispecie più generale testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un profitto generico di qualsiasi natura.

▪ **Attività Sensibili maggiormente a rischio**

Anche in relazione al reato sopra indicato, le Attività Sensibili che si considerano maggiormente esposte al rischio di verifica dello stesso sono le seguenti:

- (i) Partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- (ii) Gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali ed esteri;
- (iii) Gestione e controllo delle risorse finanziarie.

▪ **Ipotesi esemplificative**

Nell'ambito delle suddette attività, si pensi al caso in cui la Società (*i.e.* le funzioni competenti in materia di finanziamenti pubblici e/o di gare per l'ottenimento di finanziamenti pubblici) avanzi alla Commissione Europea o a qualsivoglia altro Ente pubblico (nazionale o europeo) una richiesta di stanziamento di un contributo volto alla realizzazione, ad esempio, di un progetto comunitario, a sostegno della quale, tuttavia, vengano presentati documenti falsi o siano omesse informazioni rilevanti e comunque dovute, consentendo così alla Società di ottenere il finanziamento o la sovvenzione in questione.

Il reato è integrato anche nel caso in cui l'erogazione sia ottenuta in favore di società controllate da ENAV, come Techno Sky S.r.l.

3.1.3 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre anni e con la multa da € 51 a € 1032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

▪ Caratteristiche del reato

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di «*artificio*» o «*raggiro*» (menzogna, silenzio, inganno) atto a sorprendere l'altrui buona fede allo scopo di indurre in errore lo Stato o altro Ente pubblico o l'Unione Europea, al fine di ottenere un indebito profitto con altrui danno.

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del vantaggio da parte dell'autore della truffa e la definitiva perdita di natura patrimoniale (c.d. *deminutio patrimonii*) da parte dello Stato o di altro Ente pubblico.

In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno medesimo.

Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un pregiudizio per il patrimonio del soggetto passivo, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale dell'agente o di altri.

Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dalla particolare qualifica del soggetto passivo: Stato, altro Ente pubblico (anche ente pubblico economico) o l'Unione Europea.

▪ Attività Sensibili maggiormente a rischio

Con particolare riferimento a tale tipologia di reato, le Attività Sensibili che si considerano maggiormente esposte al rischio di verifica dello stesso sono le seguenti:

- (i) Partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- (ii) Gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali ed esteri;
- (iii) Gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- (iv) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (per esempio, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta) e delle relative ispezioni;
- (v) Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con ENAC, gli Enti Previdenziali, l'Amministrazione dei Trasporti e le Autorità Fiscali;
- (vi) Gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti e/o ispezioni;
- (vii) Gestione dei crediti nei confronti degli Enti pubblici.

▪ **Ipotesi esemplificative**

Nell'ambito delle suddette attività, il reato di truffa di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. può realizzarsi, a titolo esemplificativo, qualora un soggetto apicale ovvero subordinato della Società (*i.e.* funzioni competenti in materia di amministrazione/finanza) fornisca alla Pubblica Amministrazione, nella predisposizione di documenti o dati per ottenere il pagamento di crediti asseritamente vantati nei confronti dello Stato per i servizi resi, informazioni non veritiere e supportate da documentazione preordinatamente artefatta, ovvero ometta dati, informazioni o documenti essenziali al fine sopra indicato.

Si pensi, inoltre, ad artifici o raggiri volti a ottenere false indennità o garanzie non dovute da parte di un Ente pubblico.

3.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

▪ **Caratteristiche del reato**

Il reato in oggetto si verifica allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p., riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa *ex art. 640 c.p.*, è costituito dall'oggetto materiale della frode. Si evidenzia che per «*erogazione pubblica*» si intende «*ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Comunità europea*», finalizzata alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Dal punto di vista oggettivo, per la sussistenza del reato è richiesta la presenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogante (ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa al fine di ottenere finanziamenti pubblici).

Dunque, l'art. 640 *bis* c.p., dando luogo a un'ipotesi di reato a sé stante, comprende tutti i casi di truffa in danno a organismi pubblico-comunitari.

▪ **Attività Sensibili maggiormente a rischio**

Così come per il reato di indebita percezione di erogazione pubbliche nonché di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (nazionale o europeo), con specifico riguardo al delitto sopra indicato, le Attività Sensibili, considerate maggiormente esposte al rischio di verifica dello stesso sono le seguenti:

- (i) Partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- (ii) Gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali ed esteri;
- (iii) Gestione e controllo delle risorse finanziarie.

▪ **Ipotesi esemplificative**

Nell'ambito delle suddette attività, la particolare ipotesi di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p. potrebbe realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere (i.e. da parte della funzioni competenti in materia di finanziamenti pubblici e di gare per l'ottenimento di finanziamenti pubblici) artifici o raggiri - che potrebbero concretizzarsi, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa - che inducano in errore la P.A. in relazione a documenti alla stessa sottoposti per ottenere finanziamenti pubblici o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Per completezza, si precisa che, con riferimento ai sopra indicati reati di cui agli artt. 316 *bis*, 316 *ter* e 640 *bis* c.p. (art. 24 del Decreto), i **contributi** e le **sovvenzioni** sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i **finanziamenti** sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e

diversi oneri; i *mutui agevolati* sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

3.1.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

▪ Caratteristiche del reato

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno questo che si realizza in una interferenza che può avvenire tanto in fase di raccolta, inserimento ed elaborazione di dati, quanto in fase di emissione.

La condotta criminosa consiste: a) in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico; b) nell'intervenire senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o a essi pertinenti procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

La frode informatica, pertanto, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto a seguito di un danno patrimoniale altrui e postula necessariamente la manipolazione del sistema informatico danneggiato.

In relazione alle modalità della condotta, si pensi alla manipolazione dei dati inseriti nel sistema informatico attraverso la loro alterazione o la loro immissione abusiva, o anche a un intervento illecito sul sistema operativo affinché questo operi in maniera differente rispetto alla sua progettazione; ciò, ovviamente, al fine di procurare un qualsiasi interesse o un vantaggio a favore della Società o di terzi (*i.e.* società dalla stessa controllate, come Techno Sky S.r.l.).

Ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, tale fattispecie rileva esclusivamente se commessa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico.

Con particolare riferimento alla nuova previsione di cui al comma 3 dell'articolo in esame, che punisce la "*Frode informatica con sostituzione dell'identità digitale*" (introdotta dall'art. 9, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, e modificata, in sede di conversione, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119), si ricorda che l'ipotesi in questione veniva inizialmente richiamata quale presupposto della responsabilità dell'ente all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231 del 2001 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legge n. 93 del 2013 sopra menzionato.

Tuttavia, in sede di conversione del Decreto, il citato comma 2 dell'art. 9 è stato soppresso, e, pertanto, l'ipotesi in questione non è più richiamata quale presupposto della responsabilità entizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001.

- **Attività Sensibili maggiormente a rischio**

Come per i Reati informatici di cui alla successiva Parte Speciale - 3 -, così per il delitto di *Frode informatica* risulta difficile una aprioristica individuazione delle Attività Sensibili, poiché tali fattispecie criminose possono astrattamente coinvolgere ogni dipendente della Società che operi mediante l'uso di un sistema informatico.

- **Ipotesi esemplificative**

In via meramente esemplificativa, pertanto, il suddetto reato potrebbe integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, un qualsiasi Dipendente di ENAV (*i.e.* della funzione competente in materia di finanziamenti pubblici o della funzione competente in materia di sistemi informativi) riesca a violare il sistema informatico pubblico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto.

3.2. Reati previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001

3.2.1. Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

▪ Caratteristiche del reato

Il testo sopra indicato della fattispecie di cui all'art. 317 c.p., in tema di «**Concussione**», è il frutto delle modifiche che sono state operate dalla Legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 75, lettera d).

A seguito di tale intervento normativo è stata altresì coniata una nuova ipotesi di reato (il delitto di «*Induzione a dare o promettere utilità*» ex art. 319 quater c.p., con riferimento al quale si rimanda al successivo paragrafo 3.2.2.), al fine di calibrare il disvalore delle condotte penalmente rilevanti e qualificabili in termini di concussione rispetto alle altre.

Invero, il Legislatore ha inteso circoscrivere il delitto in esame alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una effettiva costrizione in capo al soggetto privato. Per tale ragione, la nuova formulazione della fattispecie prevede che l'unico soggetto attivo della concussione sia il titolare di poteri di carattere autoritativo dai quali possa discendere il *metus publicae potestatis* per la parte privata, ossia il solo pubblico ufficiale e non anche – come in precedenza – l'incaricato di pubblico servizio.

In proposito, la giurisprudenza ha affermato che «*il metus publicae potestatis va ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno o fuorviata dall'inganno, ma anche ove venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale il quale, pur senza avanzare esplicite e aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 22 aprile 2010, n. 17234).

In sintesi, la condotta di «*costrizione*» rimane oggetto dell'art. 317 c.p. ove posta in essere dal pubblico funzionario, per il quale è stato, inoltre, previsto un aggravamento della risposta punitiva (*prima*, la reclusione da 4 a 12 anni; *ora*, della reclusione da 6 a 12 anni).

Le condotte di «*induzione*», invece, come sopra accennato, vengono fatte confluire in un'autonoma fattispecie di reato di nuovo conio, l'art. 319 *quater* c.p., i cui soggetti attivi sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio nonché – per i motivi di cui si dirà – il privato.

Tanto chiarito, secondo l'attuale formulazione della fattispecie delittuosa in parola, la concussione si configura nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa un soggetto privato a promettere o procurare denaro o altre utilità al fine di conseguire un interesse per se stesso o per terzi.

Rimane, peraltro, fermo il carattere decisivo che, ai fini dell'integrazione dell'illecito, riveste la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà.

Nel reato *de quo* non è possibile alcuna tipizzazione delle condotte concussive, dato che sia la posizione di preminenza del soggetto pubblico, sia quella di soccombenza del privato si possono manifestare nelle forme più eterogenee.

Tuttavia, si ritiene utile offrire una definizione di massima della condotta di «*costrizione*» individuata dalla norma in esame.

Per «*costrizione*» si intende ogni coazione psichica relativa, tale da implicare la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane, tuttavia, libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato in proposito che «*In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni)*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 5 dicembre 2012, n. 3251).

In relazione a tale fattispecie soggetti passivi del reato sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

Dal lato attivo, *ut supra* detto, la norma punisce solo il soggetto pubblico, che, per effetto della previsione di cui all'art. 322 *bis* c.p., deve intendersi anche ogni membro della Corte penale internazionale, degli organi delle Comunità europee e ogni funzionario delle stesse e di Stati esteri.

Come in precedenza chiarito (cfr. paragrafo 2.2.), **il pubblico agente non necessariamente è soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.**

Invero, il pubblico ufficiale, quale soggetto attivo del delitto in esame, **può far parte anche della sfera delle imprese private che, abitualmente o saltuariamente, svolgono un'attività per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione, in genere, come nel caso di ENAV.**

Inoltre, pur trattandosi di reato ‘proprio’³, in virtù dei principi generali in tema di concorso nel reato (artt. 110 e ss. c.p.), il privato può partecipare alla commissione dello stesso nel momento in cui, con la propria condotta, *concorra materialmente* con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per costringerlo all’indebita promessa, ovvero qualora *concorra moralmente* con il predetto pubblico agente mediante qualsiasi attività o comportamento che, agendo sulla volontà di quest’ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

▪ **Attività Sensibili maggiormente a rischio**

In tutte le attività in cui ENAV assuma la qualità di stazione appaltante, si ritiene sussistere il rischio di commissione del delitto in questione. Infatti, i Dipendenti della Società, in particolare nell’espletamento delle procedure a evidenza pubblica, rivestono la qualità di pubblici agenti.

Pertanto, senza voler escludere alcuna delle Attività Sensibili individuate nella Parte Generale del Modello Organizzativo, con riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, si considerano maggiormente a rischio di commissione del Reato di concussione le seguenti Attività relative ai Processi negoziali passivi:

- (i) Processo propedeutico di valutazione della procedura da applicare come stazione appaltante (affidamento diretto, trattativa ecc.);
- (ii) Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti e/o concessioni di tipo commerciale, in qualità di stazione appaltante, mediante procedure negoziali a evidenza pubblica;
- (iii) Nomina e funzionamento delle commissioni di gara e dei relativi componenti;
- (iv) Gestione degli approvvigionamenti;
- (v) Selezione dei fornitori e gestione del relativo albo;
- (vi) Controllo dei subappalti.

▪ **Ipotesi esemplificative**

³ Si definisce “reato proprio” l’illecito penale che può essere commesso esclusivamente da soggetti che rivestono una determinata qualifica (come nel caso del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero del fallito in relazione ai reati di bancarotta).

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si pensi a un funzionario di ENAV (*i.e.* la funzione competente in materia di acquisti) che, escludendo un privato da una gara d'appalto senza alcuna ragione apparente, determini in quest'ultimo uno stato di soggezione, in quanto lo pone di fronte all'alternativa di pagare o di essere estromesso dalle future convocazioni per le gare d'appalto, costringendolo, così, a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Inoltre, i soggetti riferibili alla Società potrebbero concorrere, in qualità di soggetti privati, nel delitto commesso dal soggetto qualificato, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

3.2.2. Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incarico di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Poiché la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che i rapporti tra le due “nuove” fattispecie criminose di cui agli artt. 317 e 319 *quater* c.p. sono tra di loro in perfetta **continuità** normativa⁴, si ritiene opportuno anticipare la trattazione di questa ipotesi di reato-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti rispetto alla collocazione sistematica della stessa nell'impianto codicistico (ossia dopo i reati di corruzione).

La nuova fattispecie di reato introdotta dalla Riforma del 2012 incrimina, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e con pena della reclusione da tre a otto anni, il

⁴ Cfr. Cass., Sez. IV pen., 4 dicembre 2012 - 21 febbraio 2013, n. 8695: «*gli attuali artt. 317 e 319 quater c.p., sono in rapporto di perfetta continuità con il precedente testo dell'art. 317 c.p., ex latu agente: la lettura congiunta delle due norme oggi modificate o introdotte dalla novella copre la medesima area in precedenza propria della concussione regolata dal precedente art. 317 c.p.*».

Infatti, «*La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità*».

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Pertanto, ricorre l'ipotesi di reato in esame in caso di dazione o promessa di denaro o altra utilità a condizione che il privato versi in una situazione di soggezione,; diversamente, se il denaro o l'utilità sono dati o promessi a seguito di un accordo con il pubblico agente, potranno ricorrere le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (in base all'oggetto della condotta posta in essere dal predetto pubblico agente).

L'innovazione più significativa apportata dalla Riforma del 2012 si rinviene nel fatto che, quanto alla indebita induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è prevista la punibilità del soggetto privato, che dà o promette denaro o altra utilità non spettante al pubblico agente.

Invero, si ritiene che, con riferimento alle condotte di induzione originariamente sanzionate dall'art. 317 c.p., **il soggetto privato mantenga un certo margine di libertà** sì da essere considerato meritevole di sanzione (sia pur in misura inferiore rispetto al pubblico agente), e non più vittima.

Al riguardo, si è affermato che tale scelta *«segnala come in realtà, la nuova fattispecie di reato si collochi su una **linea intermedia tra corruzione e concussione** o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità»*.

Con specifico riguardo alla distinzione tra tale ipotesi criminosa e la corruzione vera e propria si è rilevato che *«(...) proprio la entità più ridotta della pena prevista per il "concusso" per induzione (reclusione fino a tre anni) rispetto alla pena, ben più grave, prevista per il corruttore (come visto, da quattro ad otto anni nella nuova formulazione), è indice del fatto che il legislatore sembra avere considerato l'idoneità mitigatrice, sul piano sanzionatorio, della "induzione" proveniente dal pubblico ufficiale quale elemento di diversificazione rispetto alla corruzione»*.

Quanto, poi, al profilo materiale del reato, la condotta di *«induzione»* deve riferirsi a comportamenti tali da determinare uno stato di coazione psicologica *relativa*, un sopruso effettuato non direttamente, bensì in via indiretta e mediata, sì che il costretto può sempre sottrarsi rinunciando all'atto.

Per *«induzione»*, dunque, si intendono i comportamenti di sopraffazione del concusso (allusioni, silenzi, metafore), idonei a influire sul processo motivazionale di tale soggetto creando uno stato di soggezione psicologica.

Da ultimo si è precisato che *«(...) Rientra ... nell'induzione ai sensi del successivo art. 319 quater la condotta del pubblico ufficiale che prospetto conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa*

indebita di denaro o altra utilità. Si tratta, cioè e pur sempre, della prospettazione di un male, ma, nella specie, questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. Ne risulta che la distinzione tra le ipotesi di cui all'art. 317 c.p., e quelle di cui all'art. 319 quater c.p., non attiene all'intensità psicologica della pressione esercitata, sibbene alla qualità di tale pressione: minaccia o meno in senso giuridico. E si comprende allora perché nella novellazione legislativa, il soggetto indotto non sia più considerato come vittima ma come autore di reato che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 3 dicembre 2012, n. 7495).

▪ **Attività Sensibili maggiormente a rischio**

In considerazione del fatto che la fattispecie in esame, come si è detto, sanziona sia il pubblico agente sia il soggetto privato che dà o promette utilità, al pari delle ipotesi corruttive - alle quali pertanto è pienamente assimilabile sotto il profilo delle aree e dei processi aziendali a rischio di verifica di tali illeciti - si ritiene utile richiamare le Attività Sensibili individuate in relazione ai delitti di corruzione (cfr. successivo paragrafo 3.2.3., sub B).

▪ **Ipotesi esemplificative**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il delitto in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un pubblico ufficiale, il cui comportamento sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità", eserciti una pressione o persuasione psicologica nei confronti di un soggetto riferibile alla Società cui sia rivolta una richiesta di dare o promettere denaro o altra utilità non dovuti, ad esempio, nel corso di un'ispezione durante la quale il pubblico agente abbia accertato la commissione di una qualsivoglia violazione da parte della Società, prospettando alla stessa conseguenze gravi, di natura penale o amministrativa, ove non acceda alla inedita richiesta.

3.2.3. Corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il delitto di corruzione, com'è noto, si articola in varie figure criminose (artt. 318 e ss. c.p.) che presentano un elemento fondamentale comune, costituito dal c.d. *pactum sceleris*, ossia dall'accordo tra il privato corruttore e l'agente pubblico corrotto, avente a oggetto il compimento (o l'omissione) di un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni o di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio dietro la corresponsione di un indebito compenso.

I delitti di corruzione si distinguono dal reato di concussione poiché, mentre in quest'ultimo – come si è visto – il soggetto pubblico approfitta dello stato di timore creato nel soggetto passivo, sì da viziare o eliminarne la volontà (volontà prevaricatrice - stato di soggezione), nell'ambito della corruzione il corrotto e il corruttore convergono liberamente verso un comune obiettivo illecito.

Pertanto, la linea di demarcazione tra le due figure criminose è da rinvenirsi nel tipo di rapporto intercorrente tra le volontà dei soggetti coinvolti: paritario nella corruzione, squilibrato nella concussione a totale favore della volontà costrittiva dell'agente pubblico condizionante il libero esplicarsi della volontà del privato, il quale per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI pen., 5 ottobre 2010, n. 38650).

Quanto alle diverse forme di corruzione la diversificazione normativa attiene oggi alla diversa struttura costitutiva che, per quanto attiene alle due principali ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., si rinviene nel fatto che la 'nuova' corruzione impropria, a differenza della propria, non è più ancorata al compimento di un atto specifico proprio dell'ufficio o della funzione pubblica.

Altre fattispecie si distinguono, invece, sul piano sanzionatorio, che muta in ragione della qualifica del soggetto attivo del reato che giustifica distinte previsioni normative (pubblico ufficiale ex artt. 318-319 c.p.; incaricato di servizio pubblico ex art. 320 c.p.; funzionari comunitari o esteri ex art. 322 *bis* c.p. nell'ipotesi di c.d. corruzione internazionale), mentre, infine, vi sono autonome disposizioni che prevedono le pene per il privato corruttore (art. 321 c.p.) e l'ipotesi di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Con la Riforma operata dalla Legge n. 86 del 1990 sono state, poi, introdotte:

1. la fattispecie criminosa della corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 *ter* c.p.,
2. le circostanze aggravanti speciali per l'ipotesi di corruzione propria (art. 319 *bis* c.p.).

Comunque, con la Riforma operata dalla Legge n. 190 del 2012, la sistematica codicistica non è stata alterata nel suo impianto originario.

Infatti, le modifiche hanno interessato, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p., oggi «*Corruzione per l'esercizio della funzione*» e il trattamento sanzionatorio delle fattispecie di «*Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio*» (art. 319 c.p.), di «*Corruzione in atti giudiziari*» (art. 319 *ter* c.p.), di «*Corruzione della persona incaricata di pubblico servizio*» (art. 320 c.p.) e di «*Istigazione alla corruzione*» (art. 322 c.p.) che è stato aggravato.

Ciò chiarito in generale con riferimento ai delitti di corruzione, si procederà, dapprima, a un'analisi giuridica degli stessi, evidenziandone le caratteristiche salienti (cfr. paragrafo *sub A*), e, successivamente, all'individuazione delle Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di verifica di tali Reati (cfr. paragrafo *sub B*) e di alcune ipotesi esemplificative afferenti i medesimi (cfr. paragrafo *sub C*).

A) Caratteristiche dei reati

3.2.3.1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Con l'intervento riformatore più volte citato si è proceduto - come appena accennato - alla riformulazione dell'art. 318 c.p. nel senso di sostituire alla figura della previgente ipotesi di «*Corruzione per un atto d'ufficio*» (c.d. *corruzione impropria*⁵) quella di «*Corruzione per l'esercizio della funzione*», che punisce il pubblico ufficiale il quale, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità di carattere patrimoniale o ne accetti la promessa (**art. 1, comma 75, lettera f, della Legge n. 190 del 2012**).

Tale riformulazione consente di ricostruire con maggiore precisione i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la *corruzione propria*, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità patrimoniale indebita, da parte del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Invero, la principale distinzione rispetto alla precedente ipotesi criminosa si rinviene nella eliminazione del nesso teleologico tra la ricezione di un'utilità indebita (o della sua promessa) e il compimento di un atto dell'ufficio, sì da configurare il reato *de quo* anche nel caso in cui l'asservimento della funzione o del potere pubblici non si sia estrinsecato in uno specifico atto.

Peraltro, è venuta altresì a cadere la distinzione tra corruzione propria antecedente e susseguente, che si fondava sul dato temporale di cui all'abrogato comma 2

⁵ L'art. 318 c.p. ante Riforma stabiliva: «1. Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno».

dell'articolo in esame («*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno*»).

Si premette, in generale, che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione, poiché, mentre in quest'ultimo - come si è visto - il soggetto pubblico approfitta dello stato di timore creato nel soggetto passivo, sì da viziarne o eliminarne la volontà, nell'ambito della corruzione corrotto e corruttore agiscono su un piano di parità.

In particolare, il *pactum sceleris*, in tale ipotesi di corruzione – che rimane denominata “corruzione impropria” – si sostanzia in un accordo avente a oggetto la compravendita di atti della funzione pubblica (o del servizio pubblico) conformi ai doveri d'ufficio, a seguito della corresponsione di una somma di denaro (o di altra utilità) che sia data o promessa al pubblico agente.

Infatti, si rappresenta che il delitto di corruzione in esame si consuma anche con la mera accettazione della «*promessa*» di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa necessariamente si accompagni la dazione materiale, purché la stessa sia individuata e suscettibile di attuazione.

Ulteriore elemento di novità, introdotto dalla recente Riforma, attiene alla dazione di denaro o di altra utilità che non devono più assumere il carattere della «*retribuzione*» (ossia il ruolo di corrispettivo per il compimento di un atto d'ufficio).

Secondo alcuni Autori, il venir meno del carattere retributivo della dazione avrebbe conseguentemente comportato il venir meno del requisito della proporzione tra la prestazione del privato e quella del funzionario, che in precedenza veniva richiesto ai fini della configurabilità del reato.

Da ultimo, si rileva che la condotta punita dal nuovo art. 318 c.p., nonostante la sua riformulazione, presenta comunque un minor disvalore rispetto alla fattispecie di corruzione propria, sì da giustificare un trattamento sanzionatorio più tenue di quello previsto dall'art. 319 c.p. (rispettivamente, da 1 a 5 anni di reclusione e da 4 a 8 anni di reclusione), anche se significativamente più elevato di quello previgente (che andava da 6 mesi a 3 anni di reclusione).

Infatti, tale reato si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., in quanto, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato, il pubblico ufficiale viola il principio di correttezza e il dovere di imparzialità allo stesso imposti in qualità di soggetto pubblico, senza tuttavia che tale parzialità si trasferisca all'atto; mentre, nel secondo caso, ben può dirsi che la parzialità va a ricadere sull'atto, il quale, invero, non tende a realizzare la finalità pubblica ad esso sottesa, bensì il mero interesse del privato.

Si ricorda che tanto il reato previsto dall'art. 318 c.p., quanto quello previsto dal successivo art. 319 c.p. sono stati inseriti nelle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 – anche se reati propri, ossia tipici della Pubblica Amministrazione – poiché **anche**

soggetti facenti parte di società a carattere privato e investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparate a pubblici funzionari ovvero a incaricati di un pubblico servizio.

3.2.3.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

A differenza del reato previsto dall'art. 318 c.p., in precedenza esaminato, il reato *de quo* si verifica allorquando un pubblico ufficiale (italiano o estero) riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere un «atto non dovuto», anche se formalmente regolare, determinando un vantaggio in favore del corruttore.

L'«atto contrario ai doveri di ufficio» comprende qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio.

Di modo che, ai fini della configurabilità del delitto in parola, non è necessario che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nelle specifiche mansioni del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che tale atto rientri nelle competenze dell'ufficio, cui appartiene il funzionario pubblico e in relazione al quale il medesimo abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Mentre le piccole regalie d'uso possono escludere il reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio *ex art.* 318 c.p., lo stesso non può dirsi nel caso di specie.

Infatti, solo nella corruzione impropria è ammissibile l'esame inteso ad accertare se il donativo o la promessa del donativo abbia assunto l'aspetto di pura cortesia e, se del caso, ritenere che lo stesso non abbia influito sulla formazione dell'atto stesso.

3.2.3.3. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.

La circostanza aggravante prevista dalla norma in oggetto rileva nei casi in cui l'accordo delittuoso tra il pubblico ufficiale corrotto e il privato corruttore abbia a

oggetto impieghi pubblici, stipendi, pensioni o contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

3.2.3.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

È opportuno premettere che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante rispetto ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ma una fattispecie del tutto autonoma, introdotta - come accennato - dalla Legge n. 86/1990, al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività giudiziaria.

Sebbene la rubrica dell'art. 319 *ter* c.p. indichi espressamente il riferimento ad «*atti giudiziari*», quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante di tale fattispecie di corruzione.

Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, persino il corrispettivo versato dal privato a un soggetto appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra nell'ambito di operatività della norma.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato in parola non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giurisdizionale in senso stretto, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 319 *ter* non solo le attività propriamente giurisdizionali anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal Giudice e dal Pubblico Ministero.

Per «*parte*» che può essere favorita o danneggiata dall'accordo corruttivo deve intendersi qualsivoglia persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei confronti della quale sia promossa una domanda giudiziaria.

Con particolare riferimento al processo penale, si ricorda che la qualità di «*parte*» si deve riconoscere non solo all'imputato, ma anche all'indagato, alla persona offesa costituitasi parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, oltre che, ovviamente, all'Organo dell'accusa.

Quanto al soggetto corrotto, la norma richiama esclusivamente le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (e non anche all'art. 320 c.p.⁶), limitando così la punibilità ai soli soggetti pubblici che ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali, senza, tuttavia, operare all'interno di tale categoria, alcuna distinzione fra diverse tipologie.

Infine, si ritiene opportuno rilevare che tale fattispecie può comportare la responsabilità a carico della Società, ove sia realizzata al fine di ottenere un vantaggio per la stessa o comunque nel suo interesse, anche qualora la stessa non sia parte direttamente coinvolta nel procedimento.

3.2.3.5. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

A seguito della recente Riforma del 2012, tale norma, da considerarsi autonoma rispetto agli artt. 318 e 319 c.p., oggi prevede l'estensione della punibilità delle condotte di cui ai citati articoli all'incaricato di pubblico servizio, senza operare più, come in precedenza, alcuna distinzione sotto il profilo sanzionatorio tra coloro che rivestono o meno la qualità di pubblici impiegati (cioè legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o un ente pubblico). In precedenza, la punizione per i fatti di corruzione impropria si limitava al solo incaricato di pubblico servizio, che fosse anche pubblico impiegato.

Tale modifica, che allarga il campo della punibilità, enfatizza i poteri dell'incaricato di pubblico servizio – a prescindere dalla sua natura di pubblico impiegato o meno – e conferma così la necessità di includere sempre l'incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi dei reati di cui si tratta.

Le pene dunque sono state uniformate per tutti coloro che esercitano un pubblico servizio, mitigando comunque la sanzione rispetto a quella prevista a carico del pubblico ufficiale.

3.2.3.6. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

⁶ Tale norma, come si vedrà, estende la punibilità degli artt. 318 e 319 c.p. all'incarico di pubblico servizio.

Le pene stabilite in materia di corruzione si estendono anche al soggetto corruttore.

Invero, il reato di corruzione costituisce, com'è noto, un'ipotesi delittuosa a carattere necessariamente bilaterale; pertanto, così come è punito il pubblico agente che ha accettato la promessa o l'offerta di una dazione indebita, parimenti si considera meritevole di pena il soggetto privato che abbia posto in essere l'azione corruttrice.

Si ricorda, infine, che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 321 c.p. e della conseguente responsabilità penale del privato, non ha rilevanza il fatto che il funzionario pubblico resti eventualmente ignoto o vi siano dubbi circa la sua effettiva partecipazione al fatto criminoso. In questo caso, la punibilità del corruttore resta salva.

3.2.3.7. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Tale ipotesi criminosa rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione, che si articola in una duplice ipotesi: l'istigazione del privato (art. 322, comma 1 e 2, c.p.) e l'istigazione del pubblico funzionario (art. 322, comma 3 e 4, c.p.).

Sotto il primo profilo, il reato *de quo* si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un atto di corruzione, questo non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Per la configurabilità del reato occorre tener conto dell'entità del compenso offerto, delle qualità del destinatario, della sua posizione economica e di ogni altra connotazione relativa al caso concreto.

Più esattamente, elemento materiale del reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p. consiste nella effettiva offerta o promessa di denaro o altra utilità, ancorché non determinato nella quantità o qualità, con la quale l'agente intende compensare il pubblico ufficiale per indurlo o a compiere un atto del suo ufficio o a ometterlo ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Occorre, cioè, una promessa seria e idonea a conseguire lo scopo perseguito dall'agente.

Pertanto, il reato è escluso solo qualora manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente e assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Ciò sta a significare che la serietà di un'offerta di denaro e l'idoneità della stessa a indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio è già, di per sé, sufficiente a integrare il reato in oggetto.

Sotto il secondo profilo, attinente all'istigazione operata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, essa si sostanzia nella «sollecitazione» del pubblico agente di una promessa o una dazione di denaro o altra utilità da parte del privato, che «*si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato*», senza sfociare nella costrizione che caratterizza il delitto di concussione.

Si precisa, infine, che integra la figura criminosa della corruzione anche la proposta illecita fatta da un soggetto terzo, che si interpone in veste di intermediario.

Poiché la Riforma più volte citata ha aggiornato la norma in esame nella parte in cui fa riferimento alla «*corruzione impropria*» di un incaricato di pubblico servizio – eliminando la necessità che questi debba essere anche un pubblico impiegato, così come previsto dal nuovo art. 320 c.p. –, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: «*Vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nei commi 1 e 3 dell'art. 322 c.p., come sostituite dalla legge n. 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 c.p., anch'esso sostituito dalla stessa legge n. 190 del 2012 (...)*» (cfr. Cass., Sez. VI pen., 11 febbraio 2013, n. 11792).

3.2.3.8. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

1. *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche:*

- 1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;*
 - 2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee,*
 - 4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) *a coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5 bis) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

2. *Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
 - 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*
3. *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

La norma in oggetto, introdotta con Legge 29 settembre 2000, n. 300, fatte salve le modalità di condotta delle fattispecie dinanzi esposte, estende a tutte le categorie dei soggetti ivi elencati (Corte penale internazionale, Stati esteri, Organi della Comunità europea e funzionari comunitari) l'applicabilità delle norme in materia di reati di corruzione, concussione, istigazione alla corruzione di cui alla presente trattazione.

B) Attività Sensibili maggiormente a rischio

Si rappresenta che le Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di verifica dei delitti in questione sono le seguenti:

- Ciclo attivo e passivo;
- Processi negoziali passivi;
- Gestione dell'attività contrattuale con la P.A., in qualità di fornitore, appaltatore o di soggetto affidatario;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Rapporti con le istituzioni e/o le varie autorità di vigilanza e singoli esponenti che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società;
- Gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali;
- Scelta e selezione di *Partners* commerciali;
- Gestione degli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e loro successive modificazioni, integrazioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e *privacy*;
- Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con ENAC, gli Enti Previdenziali, l'Amministrazione dei Trasporti e le Autorità Fiscali;
- Gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti e/o ispezioni
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (per esempio, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta) e delle relative ispezioni;
- Processo di selezione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di professionisti in genere.

C) Ipotesi esemplificative

Alla luce di quanto sopra chiarito e rilevato, emerge che, in generale, i citati delitti di corruzione possono essere realizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, la cui provvista derivi da:

- la creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti;
- i rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- l'utilizzo delle deleghe di spesa conferite nell'ambito della Società.

Inoltre, tali fattispecie criminose possono essere realizzate, sempre a titolo esemplificativo, mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico agente

(o loro accettazione da parte di soggetti riferibili a ENAV, nel caso in cui assumano la qualifica di soggetti pubblici) di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quale:

- omaggi e, in genere, regalie (specie con riferimento alla corruzione propria);
- dazione/conferimento di beni a condizioni favorevoli (*i.e.* le funzioni competenti in materia di acquisti e di vendite/sviluppo commerciale);
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (*i.e.* le funzioni competenti in materia di risorse umane);
- raggiungimento di accordi o sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose (*i.e.* le funzioni competenti in materia di acquisti o di risorse umane o deputate al conferimento di incarichi professionali);
- cancellazione e/o transazione (totale o parziale) di un credito o di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio presta la sua funzione e/o servizio o di cui è rappresentante nei confronti dell'Ente (*i.e.* funzioni competenti in materia di amministrazione/finanza).

Sempre a titolo esemplificativo si segnala che i delitti in esame potrebbero essere finalizzati a ottenere:

- la cancellazione e/o transazione di un credito o di un debito della Società nei confronti della P.A. (*i.e.* funzioni competenti in materia di amministrazione/finanza);
- la velocizzazione di una pratica, la cui evasione è di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (corruzione impropria), oppure l'illegittima aggiudicazione di una gara (corruzione propria) (*i.e.* le funzioni competenti in materia di acquisti, finanziamenti pubblici, attività internazionali);
- licenze, autorizzazioni o certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione a favore della Società (*i.e.* le funzioni competenti nelle attività volte ad ottenere tali licenze, autorizzazioni o certificazioni);
- approvazione e/o assenso dei funzionari della Pubblica Amministrazione a seguito di verifiche sull'esecuzione dei contratti stipulati con la P.A. (*i.e.* le funzioni competenti in materia di erogazione di servizi venduti alla P.A., di gestione commesse attive verso la P.A., di finanziamenti pubblici, di esecuzione contratti finanziati dalla P.A.);
- sentenza e/o pronuncia favorevole alla Società in un procedimento giudiziario in corso (*i.e.* le funzioni competenti in materia di contenzioso legale di qualunque tipo).

Di seguito si provvede a indicare alcune ipotesi esemplificative in ordine ai singoli delitti di corruzione più sopra descritti.

Ipotesi esemplificative del reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Integra il reato di corruzione impropria il funzionario pubblico o l'incaricato di un pubblico servizio che accetta una dazione di denaro offerta o promessa da un qualsivoglia Dipendente di ENAV, al fine di accelerare il rilascio di una pratica, di un'autorizzazione o di un qualsiasi atto in cui si esplica l'esercizio della propria funzione o servizio o del proprio potere, necessari per l'espletamento dell'attività aziendale, ovvero di fare seguire alla pratica un *iter* preferenziale rispetto al normale.

Ipotesi esemplificative del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato di corruzione propria potrebbe ravvisarsi in caso di ispezioni e/o verifiche da parte di Enti pubblici (ENAC, Corte dei Conti, ASL) o dell'Autorità giudiziaria, qualora un Dipendente di ENAV (*i.e.* le funzioni competenti nei rapporti con tali Enti o soggette alle ispezioni e/o verifiche di tali Enti) dia, o prometta di dare, denaro o altre utilità per omettere determinati accertamenti o atti dell'ufficio da parte dei soggetti a ciò preposti, ovvero, in caso di partecipazione della Società a una gara pubblica internazionale (*i.e.* la funzione competente in materia di attività e rapporti internazionali), venga offerto del denaro al fine di garantire alla stessa l'aggiudicazione.

D'altro canto, il delitto *de quo* potrebbe configurarsi nell'ipotesi inversa, in cui ENAV (*i.e.* la funzione competente in materia di acquisti) espleti procedure a evidenza pubblica in cui vengano 'preferiti', dietro corresponsione di denaro o altra utilità, determinati soggetti piuttosto che altri, cui affidare appalti per lavori o forniture.

Infine, potrebbe ritenersi sussistente il reato in esame nel caso in cui, ad esempio, un soggetto riferibile alla Società (*i.e.* la funzione competente in materia di amministrazione/finanza) si accordi con il dirigente dell'ufficio compartimentale delle imposte dirette, al fine di dare disposizioni per definire rapidamente e superficialmente una verifica in corso, sì da impedire il completo controllo fiscale e contabile.

Ipotesi esemplificative del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale reato si potrebbe configurare, specie nell'ambito dell'Attività sensibile inerente la *Gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali*, nel caso in cui la Società sia, direttamente o indirettamente, coinvolta in un procedimento giudiziario - in qualità di parte processuale, ovvero tramite persona fisica alla stessa riferibile, che sia parte del suddetto procedimento - nell'ambito del quale corrompa un pubblico ufficiale (*i.e.* magistrato, cancelliere o altro funzionario di un ufficio giudiziario) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento.

Ipotesi esemplificative della corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e di membri della Corte penale internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Si rinvia alle ipotesi esemplificative sopra indicate con riferimento agli artt. 318 e 319 c.p.

Ipotesi esemplificative istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio (art. 322 c.p.) nonché dei membri della Corte penale internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato di istigazione alla corruzione ci si limita a rilevare – fermo restando quanto sopra detto con riferimento all'azione corruttiva da parte del privato corruttore – che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate, altrimenti si ricadrebbe nelle ipotesi di corruzione (consumata), che sono già state più sopra esaminate.

3.3. Le sanzioni previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
|--|----------------------------|--|
| Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316 ter c.p.) Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) | Fino a 500 quote | 1. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. 2. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. |

| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
|--|---|---|
| <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> c.p.)</p> | <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p> | <p>3. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> |
| <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> | <p>Fino a 200 quote (anche se commessi dai soggetti <i>ex</i> artt. 320 e 322 <i>bis</i> c.p.)</p> | |
| <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i>, comma 1, c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)</p> | <p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 <i>bis</i> c.p.)</p> | <p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'interdizione dall'esercizio delle attività; 2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata <i>ex</i> art.</p> | | <p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'interdizione dall'esercizio |

| Reato | Sanzione Pecuniaria | Sanzione Interdittiva |
|--|---|--|
| <p>319 <i>bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319 <i>ter</i>, comma 2, c.p.)</p> <p>Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (321 c.p.)</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> | <p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 <i>bis</i> c.p.)</p> | <p>della attività;</p> <p>2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> |

Capitolo 4

4. LA FATTISPECIE DI REATO DI “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE” (ART. 346 BIS C.P.)

4.1. Premessa

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190 del 2012 e alle disposizioni di cui al recente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), anche le Società a partecipazione pubblica e le Società da queste controllate, tra gli altri, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali (paragrafo 3.1.1. P.N.A. cit.).

Nel definire la propria strategia decentrata di prevenzione della corruzione, essi sono chiamati a estendere i Modelli di Organizzazione e Gestione del rischio non soltanto alle fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 più sopra esaminati ma, in generale, a ogni reato contemplato nella Legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (società strumentali/società di interesse generale).

In particolare, al fine di perseguire una adeguata azione di prevenzione al fenomeno corruttivo, occorre fare riferimento anche al reato di cui all'art. 346 bis c.p., che disciplina il “*Traffico di influenze illecite*”, fattispecie criminosa non prevista tra i reati-presupposto di responsabilità degli Enti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Per ragioni di completezza va riferito che la Corporate *liability* per il reato di “*Trading in influence*” è richiesta sia dalla Convenzione di Merida (e, in particolare, dall'art. 26 della suddetta Convenzione, in relazione al reato di cui all'articolo 18 della stessa) che da quella del Consiglio di Europa (e, nello specifico, dall'art. 18 della Convenzione, in relazione alla fattispecie di reato disciplinata all'art. 12 della medesima).

Peraltro, durante i lavori parlamentari, l'estensione del D.Lgs. n. 231 del 2001 al “*Traffico di influenze*” era prevista da diversi disegni di legge, i quali inserivano la fattispecie nell'ambito dell'art. 25 del Decreto, del quale, conseguentemente, si modificava la stessa rubrica (“Corruzione e traffico di influenze illecite”).

In fase di redazione definitiva del testo della norma, in ultimo, la fattispecie criminosa non è stata richiamata quale presupposto di responsabilità degli Enti e, per tale motivo, a meno che la mediazione non sfoci nella corruzione, almeno tentata, gli Enti nel cui interesse è stata realizzata la condotta di “*Traffico di influenze*” non rispondono ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Nondimeno, le condotte contemplate dalla norma sono contigue a quelle corruttive e, di conseguenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al P.N.A. e nell'ottica di una efficace azione di prevenzione del fenomeno corruttivo, esse vanno individuate e gestite con apposite procedure, monitorate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) specificamente individuato, nell'Organismo di Vigilanza e collegate al sistema sanzionatorio aziendale.

4.2. Il delitto di “Traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.)

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*
- 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale*
- 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*
- 4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*
- 5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

▪ Caratteristiche di reato

Con la lettera r) dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, è stato introdotto nel corpo del codice penale il nuovo art. 346 bis, con il quale l'Italia ha in ultimo adempiuto agli obblighi di copertura sanzionatoria del “Trading in influence” dettati da alcune Convenzioni internazionali e, in particolare, dalla Convenzione ONU contro la corruzione firmata a Merida il 31 ottobre 2003 e dalla Convenzione del Consiglio di Europa firmata a Strasburgo il 27 gennaio del 1999⁷.

⁷ La prima, ratificata in Italia con Legge 3 agosto 2009, n. 116, al suo art. 18 prescrive agli Stati parte di esaminare l'adozione di misure legislative necessarie a «conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente: a) al fatto di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte un indebito vantaggio per l'istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona; b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte».

Va ricordato che, sino all'introduzione della fattispecie in esame, proprio in considerazione della mancata attuazione delle Convenzioni menzionate, la giurisprudenza di legittimità aveva sottolineato come il c.d. "Trading in influence", vale a dire l'utilizzo della carica pubblica per fini privati, fosse posto al di fuori della tipicità delle norme incriminatrici della corruzione contemplate dall'ordinamento, presupponendo questa, *«un nesso tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio oggetto del mercimonio» e non potendo essere dilatata «fino al punto da comprendervi, con una operazione analogica non consentita in materia penale (...) anche la mera venalità della carica»* (cfr. Cass., Sez. VI pen., 4 maggio 2006, n. 33345, Battistella, non massimata sul punto; si vedano anche Cass, Sez. VI pen., 6 novembre 2006 n. 5781, Simonetti e altri, non massimata sul punto; Cass., Sez. VI pen., 12 maggio 1983, n. 8043, Amitrano, non massimata sul punto).

Tipico reato comune, a concorso necessario, aggravato nel caso in cui l'agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, la fattispecie incriminatrice prevede la punizione di colui che, sfruttando relazioni esistenti con un soggetto pubblico, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, danaro od altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La fattispecie di recente introduzione punisce, in particolare, condotte prodromiche alla più grave corruzione, prevedendo una soglia anticipata di tutela penale rispetto a un epilogo corruttivo, il quale presuppone già la lesione del bene giuridico rappresentato dal buon andamento e dall'imparzialità dell'istituzione pubblica: si tratta, pertanto, di una figura residuale rispetto ai delitti di Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di Corruzione in atti giudiziari di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p.

Qualora, infatti, i soggetti contemplati nella norma finissero per concorrere nel successivo pactum sceleris con il pubblico agente, il loro accordo diverrebbe un antefatto non punibile autonomamente: in particolare, se l'intermediario offrisse denaro o altro vantaggio patrimoniale al pubblico agente e questi l'accettasse, si consumerebbe una Corruzione, assorbente rispetto al Traffico di influenze, mentre nel caso in cui l'intermediario si limitasse a promettere l'utilità economica, ma il soggetto pubblico la rifiutasse, si profilerebbe una Istigazione alla corruzione.

La seconda, ratificata con la legge 28 giugno 2012, n. 110 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999), prevede all'art. 12 che *«ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 a 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per sé stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di remunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato»*.

Da quanto finora rappresentato si evince che la clausola di riserva esclude la stessa tipicità del fatto nel caso in cui la condotta di mediazione (e quella di colui che la “finanzia”) sia specificamente inquadrabile nel concorso in corruzione propria o in atti giudiziari: quando, cioè, l’azione del mediatore (e del suo finanziatore) abbia effettivamente esplicitato una efficienza causale nella corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

La differenza della fattispecie in esame, nella sua prima parte (c.d. mediazione illecita), rispetto al concorso nel reato di corruzione sembra potersi individuare nella circostanza che il denaro o gli altri vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale, ma vengono rappresentati e destinati a retribuire unicamente l’opera di una mediazione. Con riferimento invece alla seconda parte della disposizione (c.d. remunerazione del pubblico funzionario), nella quale il denaro e il vantaggio (o la loro promessa) sono, nella rappresentazione dell’intermediario, il prezzo da corrispondere non per l’opera di mediazione, ma per remunerare il pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è necessario che tali utilità non vengano in effetti corrisposte o la loro promessa non sia accettata, dal momento che, diversamente opinando, verrebbe integrato il concorso nel delitto di corruzione propria.

Richiedendo che il soggetto sfrutti relazioni esistenti, il neo introdotto art. 346 bis c.p. intende tracciare un confine netto con la fattispecie di “Millantato credito” di cui all’art. 346 c.p., nella quale le relazioni sono soltanto falsamente rappresentate da chi riceve la promessa o la dazione, e nel quale è dato rilevare una componente ingannatoria ai danni del privato che, per tale motivo, potrà vantare pretese risarcitorie nei confronti del millantatore (a differenza di quanto avviene nell’ipotesi in esame del “Traffico di influenze illecite”, in cui il privato, semmai, risponde del reato in concorso con l’intermediario).

Così inquadrati i rapporti con le altre figure di reato, un primo problema interpretativo si pone con riferimento alle relazioni «esistenti» che, nella struttura della nuova norma, devono essere oggetto dello «sfruttamento» da parte dell’intermediario quale presupposto dell’opera di mediazione.

La norma, infatti, non chiarisce quale sia il grado di relazione con il soggetto pubblico necessario affinché l’esistenza della stessa possa ritenersi realizzata, ben potendosi ricomprendere, nella indistinta aggettivazione «esistenti», sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, che rapporti sporadici, o, ancora, rapporti stabili e consuetudinari.

Nella struttura della norma incriminatrice in esame, inoltre, tanto l’avverbio «indebitamente» che accompagna la condotta di dazione o di promessa, quanto l’aggettivo «illecita» che definisce il presupposto della mediazione, assumono una funzione determinante: l’illiceità penale della condotta finisce per dipendere, infatti, dalle norme extrapenali che concorrono a determinare le condizioni in cui i comportamenti considerati risultano altrimenti leciti, come cioè normalmente avviene

nelle ipotesi in cui sia configurata una clausola di “antigiuridicità” o di “illiceità speciale”.

Tutto ciò premesso, il “Traffico di influenze illecite” è penalmente rilevante solo quando si trasforma in un mercimonio della posizione: il reato si consuma, cioè, nel momento in cui l’intermediario fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, costituendo la promessa o la dazione l’evento materiale del reato.

Quanto all’elemento soggettivo, preme rilevare che il delitto in esame si configura quale reato a dolo generico: ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa, pertanto, è sufficiente l’accettazione del rischio di verifica di esso (c.d. dolo eventuale).

In ultimo, è bene precisare che l’intenzionalità della condotta deve estendersi anche all’elemento di “illiceità speciale” di cui all’avverbio «indebitamente»: è dunque necessaria la consapevolezza che l’interferenza sia illegale e che essa tenda a una distorsione dell’attività amministrativa.

▪ **Attività Sensibili maggiormente a rischio**

Si rappresenta che le Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di verifica del delitto in questione sono le seguenti:

- Ciclo attivo e passivo;
- Processi negoziali passivi;
- Gestione dell’attività contrattuale con la P.A., in qualità di fornitore, appaltatore o di soggetto affidatario;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali;
- Rapporti con le istituzioni e/o le varie autorità di vigilanza e singoli esponenti che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società;
- Gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali;
- Scelta e selezione di Partner commerciali;
- Gestione degli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e loro successive modificazioni, integrazioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e privacy;
- Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con ENAC, gli Enti Previdenziali, l’Amministrazione dei Trasporti e le Autorità Fiscali;
- Gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti e/o ispezioni

- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (per esempio, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta) e delle relative ispezioni;
- Processo di selezione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di professionisti in genere.

▪ **Ipotesi esemplificative**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo la fattispecie in esame potrebbe configurarsi qualora un soggetto riferibile a ENAV, sfruttando le proprie conoscenze e/o rapporti con funzionari pubblici, riesca a intercedere in favore di altri o della Società medesima al fine di fare ottenere ai suddetti soggetti l'aggiudicazione di una gara o l'erogazione di un finanziamento come corrispettivo della propria mediazione.

Capitolo 5.

5. RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI DI ENAV CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O CON SOGGETTI TERZI, PUBBLICI O PRIVATI.

Come si è visto nei paragrafi precedenti, i Reati di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001, che possono far sorgere la responsabilità amministrativa nei confronti della Società e il reato di “*Traffico di influenze illecite*” di cui all’art. 346 *bis* c.p. prevedono come presupposto l’instaurazione (o quanto meno la potenziale instaurazione) di rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici (italiani e/o esteri) nonché, ove ENAV ricopra la veste di soggetto pubblico, l’instaurazione di rapporti con i terzi.

A seguito dell’esame dei rapporti che ENAV intrattiene con la Pubblica Amministrazione (e, in particolare, con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti) o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, nonché dei rapporti che ENAV instauri in qualità di soggetto pubblico, sono state individuate, in sede di valutazione, per ciascuna area aziendale:

- le attività sensibili, ovvero le attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera a), Legge n. 190 del 2012 (con particolare riguardo alle cc.dd. «*aree di rischio obbligatorie*», individuate dal Legislatore all’art. 1, comma 16, Legge n. 190 del 2012);
- «*le attività nel cui ambito possono essere commessi*» i reati presupposto di responsabilità dell’Ente (art. 6 D.Lgs. n. 231/2001).

Di seguito si riepilogano, per comodità, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno esaminate nei paragrafi precedenti:

- a) ciclo attivo e passivo;
- b) processo propedeutico di valutazione della procedura da applicare come stazione appaltante (affidamento diretto, trattativa, ecc.);
- c) negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti e/o concessioni di tipo commerciale, in qualità di stazione appaltante, mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) e/o a evidenza pubblica (aperte e ristrette);
- d) nomina e funzionamento delle commissioni di gara e dei relativi componenti;
- e) gestione degli approvvigionamenti;
- f) selezione dei fornitori e gestione del relativo albo;
- g) controllo dei subappalti;
- h) gestione dell’attività contrattuale con la P.A., in qualità di fornitore,

comprendente anche le fasi di gestione dei contatti diretti con esponenti della P.A., la partecipazione a gare aggiudicate con procedure ad evidenza pubblica, la gestione di contratti in affidamento diretto o di incarichi affidati in trattativa privata; Rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: i) l'espletamento della commessa; ii) i rapporti con eventuali subappaltatori e iii) le attività di collaudo;

- i) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- j) rapporti con le istituzioni e/o le varie autorità di vigilanza e singoli esponenti che abbiamo competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società (per esempio, ENAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Economia e Finanze, Autorità garante per la *privacy*, Commissioni Parlamentari, Commissione Europea);
- k) partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- l) scelta e selezione di *Partners* commerciali;
- m) gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali e esteri;
- n) gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- o) gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali;
- p) gestione degli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 196/03 e loro successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e *privacy*; rispetto della cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- q) gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con ENAC, gli Enti previdenziali, l'Amministrazione dei Trasporti e con le Autorità fiscali.
- r) gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- s) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (per esempio, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta) e delle relative ispezioni;
- t) gestione di tutti gli provvedimenti amministrativi, ove non compresi nei casi precedenti, necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- u) installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di sistemi/soluzioni informatiche e/o software per soggetti pubblici;
- v) attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (per esempio, progetti di ricerca e di sviluppo, dimostrazioni periodiche presso le P.A., convenzioni con la P.A. per *stage*/tirocini);
- w) processo di selezione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di professionisti in genere;
- x) gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità;

y) gestione dei crediti nei confronti degli enti pubblici.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere suggerite dall'Organismo di Vigilanza di ENAV, per la successiva approvazione da parte dell'Organo amministrativo.

Capitolo 6.

6. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, nonché del reato di “*Traffico di influenze illecite*” di cui all’art. 346 *bis* c.p.

Alla luce di tali considerazioni, oltre all’Organo amministrativo della Società ed ai suoi componenti (ove trattasi di organo collegiale, con particolare riferimento al Presidente del Consiglio di amministrazione e all’Amministratore delegato), si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- la funzione competente in materia di acquisti;
- la funzione competente in materia di vendite/sviluppo commerciale;
- la funzione competente in materia di finanziamenti pubblici;
- la funzione competente in materia di attività internazionali;
- le funzioni competenti nell’esecuzione di contratti attivi con la P.A. o nell’esecuzione di contratti passivi finanziati con risorse pubbliche;
- le funzioni competenti in materia di amministrazione/finanza;
- la funzione competente in materia di risorse umane;
- la funzione competente in materia di formazione/informazione;
- la funzione competente in materia legale e societaria;
- le funzioni competenti in materia di contenzioso legale di qualunque tipo;
- le funzioni competenti nei rapporti con la P.A. ai fini dell’ottenimento di licenze, autorizzazioni, certificazioni;
- le funzioni che subiscano ispezioni o verifiche da parte della P.A. per qualunque ragione;
- ogni altra funzione competente, anche di fatto, nei rapporti con la P.A. a qualunque titolo.

Capitolo 7.

7. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO E DI ATTUAZIONE DELLE CONDOTTE NELLE “AREE A RISCHIO REATO”

Nel contesto del valore normativo interno del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, questa Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione* fa espresso divieto agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale Dipendente di ENAV, nonché a tutti coloro che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con la Società, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, nella forma consumata o tentata, le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, nell’interesse o a vantaggio della Società, nonché la fattispecie di reato di “*Traffico di influenze illecite*” di cui all’art. 346 *bis* c.p.;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti tali da compromettere l’integrità o la reputazione della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici.

7.1. Definizione delle procedure per la prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione

Le procedure aziendali e il sistema delle deleghe pertinenti a quanto in oggetto, aggiornate anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, devono prevedere per ogni singola Attività Sensibile l’adozione di regole specifiche onde limitare il rischio di commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione*.

Nelle pagine che seguono verranno indicati nel dettaglio i principi cui le procedure aziendali di ENAV si sono conformate o si dovranno conformare ai fini di dare attuazione al Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché, in generale, alle prescrizioni di cui alla Legge n. 190 del 2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

7.2. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio

a) Il sistema delle deleghe e dei poteri aziendali

Il sistema di deleghe deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati configurabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In linea di principio, infatti, “*il sistema delle deleghe e dei poteri aziendali*” deve assicurare – in termini di puntuale determinazione di responsabilità e competenze – una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, e deve consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Per *delega* si intende quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Per *potere aziendale* si intende la gestione realizzata attraverso la procura ovvero il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, sono conferite delle procure di estensione adeguate e coerenti con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Ai fini di una efficace prevenzione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, nonché del reato di “*Traffico di influenze illecite*” di cui all’art. 346 *bis* c.p., il sistema di deleghe deve rispondere ai seguenti requisiti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di ENAV rapporti formali con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici devono essere dotati di formale delega;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione deve essere coerente con gli obiettivi e le politiche aziendali di ENAV;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa e amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

Anche l’attribuzione delle procure, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e del reato di “*Traffico di influenze illecite*” di cui all’art. 346 *bis* c.p., deve rispondere ai principi di seguito indicati:

- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- le procure, sia speciali sia generali, devono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega;

- le procure devono contenere una descrizione dettagliata dei poteri di gestione conferiti;
- ai titolari delle procure devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le procure possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- nel caso di mutamento delle deleghe, gli interessati sono tenuti a non esercitare i poteri previsti dalle procure relative al precedente incarico.

b) Individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei Responsabili Interni

Si deve osservare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione – coerentemente ai principi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190 del 2012 – devono essere gestiti in modo unitario e di essi deve essere data debita evidenza.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al recente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), gli Enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti, tra l'altro, a nominare un Responsabile per l'attuazione del proprio *Piano di Prevenzione della Corruzione*, il c.d. **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** (di seguito **R.P.C.**) di cui all'art. 1 comma 7, Legge n. 190 del 2012, il quale può essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (paragrafo 3.1.1. del P.N.A. citato).

ENAV, al fine di adempiere agli obblighi prescritti dalla più recente normativa di cui al P.N.A., individua nella presente Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione* il proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione, conferendo le relative funzioni all'Organismo di Vigilanza.

In qualità di R.P.C., l'OdV:

- verifica l'efficace attuazione del *Piano di Prevenzione della Corruzione* e la sua idoneità;
- propone modifiche al *Piano* in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione o nell'attività svolta, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione vigilante chiamata a valutare l'idoneità delle misure anticorruzione adottate;
- è destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti, anche per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del *Piano*;

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sugli esiti ottenuti, ne assicura la pubblicazione sul sito *web* della Società e la trasmette all'Organo di indirizzo politico amministrativo (art. 1, comma 14, Legge n. 190 del 2012);
- propone il *Piano di Prevenzione della Corruzione* all'Amministrazione Controllante (che, quale Organo di indirizzo politico amministrativo, provvede annualmente all'adozione dello stesso) e lo trasmette all'Amministrazione vigilante al fine della verifica di adeguatezza delle misure in esso contemplate;
- comunica all'Organo di indirizzo politico-amministrativo la relazione trasmessa dall'OdV di Techno Sky sull'attività svolta nel contrasto della corruzione e sugli esiti ottenuti;
- propone il *Piano di Prevenzione della Corruzione* di Techno Sky all'Amministrazione Controllante (che, quale Organo di indirizzo politico amministrativo, provvede annualmente all'adozione) e lo trasmette all'Amministrazione vigilante al fine della verifica di adeguatezza delle misure in esso contemplate;
- riferisce all'OdV di Techno Sky le lacune riscontrate e segnalate dall'Amministrazione vigilante, a che si provveda agli opportuni interventi e correttivi;
- svolge i compiti di vigilanza, contestazione e segnalazioni sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 39 del 2013⁸.

Quanto ai profili di responsabilità dell'OdV nell'espletamento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, costituiscono **giusta causa di revoca dell'incarico per mancato o insufficiente controllo** (previa delibera dell'Organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale):

- la commissione, all'interno della Società, di un reato accertato con sentenza passata in giudicato;

⁸ D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

- ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal *Piano*.

Nondimeno, nelle predette circostanze, l'OdV potrà andare **esente da responsabilità** per mancato adempimento delle proprie funzioni, **dimostrando cumulativamente** di:

- aver predisposto, prima della commissione del fatto, il *Piano* di cui all'art. 1 comma 5 della Legge n. 190 del 2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 della medesima disposizione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del *Piano*.

In ogni caso, tutti i Dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività dell'Ente mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità penale e disciplinare in relazione ai compiti effettivamente svolti .

Al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione in conformità agli obiettivi di cui alla Legge n. 190 del 2012, nonché del recente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l'attività del R.P.C. deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione di ENAV.

In particolare, i **Responsabili delle Funzioni aziendali**, cui fanno capo le aree sensibili sopra considerate, operano in qualità di "**Responsabili Interni**": pertanto, fermo restando l'esercizio delle proprie ordinarie mansioni aziendali, essi hanno il compito di effettuare controlli sistematici sul rispetto del *Piano di Prevenzione della Corruzione* e, in generale, del Modello.

Nello svolgimento di tale compito, i Responsabili Interni operano in veste di referenti dell'Organismo di Vigilanza, e hanno il dovere di:

- osservare le misure contenute nel *Piano di Prevenzione della Corruzione* (art. 1, comma 14, Legge n. 190 del 2012);
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001);
- assicurare l'osservanza del Codice Etico e verificarne le ipotesi di violazione;
- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione del personale;
- svolgere attività informativa nei confronti del R.P.C. e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, Legge n. 20 del 1994; art. 311 c.p.p.);

- comunicare all'Organismo di Vigilanza, attraverso la redazione di *report* informativi, qualunque anomalia o criticità riscontrata nel corso dello svolgimento dell'attività nell'ambito della funzione di competenza;
- verificare la concreta ed efficace attuazione, nell'ambito delle Funzioni aziendali di competenza, delle procedure aziendali e dei principi di cui al presente *Piano di Prevenzione della Corruzione*, nonché, in generale, del Modello di organizzazione e gestione.

Infine, al fine di garantire una efficace azione di prevenzione, **tutti i Dipendenti e i Collaboratori, a qualsiasi titolo, della Società osservano le misure contenute nel presente Piano di Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 14, Legge n. 190 del 2012) e segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Funzione Aziendale, nonché, di norma, all'OdV ed, in casi particolari, direttamente all'OdV, tramite l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@enav.it. La gestione di tali segnalazioni è stata affidata all'OdV e quale responsabile della prevenzione della Corruzione.**

In proposito, la Società adotta ogni accorgimento tecnico necessario affinché trovi attuazione la **tutela del dipendente che effettua segnalazioni**.

In particolare, la Società tutela l'anonimato delle segnalazioni all'OdV, e, correlativamente, esclude il diritto di accesso rispetto alle denunce effettuate.

La Società impone ai soggetti deputati alla ricezione delle predette segnalazioni, ai soggetti coinvolti successivamente nel processo di gestione delle stesse, nonché, in genere, a tutti coloro che ne dovessero venire a conoscenza, precisi obblighi di riservatezza e, in caso di violazione, provvede all'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

In particolare, ENAV si adopera per attuare forme di raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione della corruzione, per il tramite di atti di indirizzo, incontri o seminari, e coinvolge i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e i Responsabili delle risorse umane in iniziative di sensibilizzazione.

In proposito, a fini meramente esemplificativi e non esaustivi, ENAV prevede l'organizzazione di appositi *focus group*, composti da un numero ristretto di dipendenti nell'ambito dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto della Società al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato.

L'OdV, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individua il personale da inserire nei percorsi formativi, avendo riguardo al ruolo affidato a ciascun soggetto e alle aree a maggiore rischio di corruzione individuate nel presente Piano di Prevenzione della Corruzione.

Nello svolgimento delle suddette iniziative formative, la Società prevede il coinvolgimento dei Funzionari di Funzione Aziendale, quali operatori interni alla stessa, come docenti di corsi di aggiornamento e formativi *in house*.

7.3. I principi generali di comportamento

In relazione ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, agli Organi sociali e ai Dirigenti di ENAV nonché ai Lavoratori Dipendenti, ai Collaboratori e ai Consulenti esterni e, in generale, a tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Società, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato considerate nel presente *Piano di Prevenzione della Corruzione*;
- porre in essere comportamenti che, anche se non integranti le figure di reato espressamente previste nel presente *Piano di Prevenzione della Corruzione*, possano essere connotati da profili di illiceità;
- violare le regole previste dalle procedure aziendali specifiche, dal Codice Etico e, in generale, dalla documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente *Piano di Prevenzione della Corruzione*;
- violare i principi codificati nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- effettuare promesse di pagamento o pagamenti in denaro, anche indiretti, a pubblici funzionari e/o a soggetti pubblici o a terzi in genere volti a influenzare un atto di ufficio e/o a ottenere favori illegittimi, promesse, o comunque utilità di qualsiasi genere a favore della Società;
- porre in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione e/o con esponenti pubblici;
- accettare e/o distribuire omaggi o regalie, che non corrispondono, in alcun modo, alla prassi aziendale, tali cioè da eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, ad esempio, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera;
- fornire dichiarazioni, documenti, atti, certificati e informazioni non veritieri;

- porre in essere comportamenti indebiti volti ad ottenere, tramite artifici o raggiri, vantaggi di qualsiasi natura per la Società, anche di carattere non necessariamente patrimoniale;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici, intervenendo illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, al solo fine di procurare un indebito vantaggio a ENAV.

Capitolo 8.

8. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI PROCESSI E ALLE PROCEDURE AZIENDALI SPECIFICHE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'attuazione dei principi elencati nel precedente Capitolo richiede – con riferimento alle singole Attività Sensibili individuate all'interno di ENAV – l'adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli *standard* cui le Funzioni della Società devono conformarsi nello svolgimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; oppure richiede, laddove non è necessaria o utile una proceduralizzazione formalizzata in senso stretto (ad es., in caso di processi già altamente normati da regolamenti o leggi, o nel caso di processi ad alto livello manageriale/direzionale, o in caso di processi sufficientemente normati mediante documenti organizzativi di minore dettaglio rispetto alle procedure formali), la definizione di criteri minimi di controllo o di principi di riferimento da rispettare nella prassi di attuazione dei processi aziendali (per maggiori dettagli sull'argomento, si veda la Parte Generale, par. 2.3).

In generale, le procedure o le altre tipologie di regolamentazione, con un certo grado di formalizzazione, dei processi aziendali provvedono a:

- definire con chiarezza ruoli e competenze delle Funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici, in modo da garantire il rispetto del principio della “segregazione funzionale - contrapposizione degli interessi”;
- individuare la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare ENAV nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici, cui conferire apposita delega e/o procura, e stabilire specifiche forme di compiti, di responsabilità e di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sia verso il Responsabile della funzione e/o Direzione competente a gestire tali rapporti;
- prevedere idonei sistemi di controllo (quali, ad esempio, la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità delle richieste di informazioni avanzate da ENAV nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti di ENAV da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui un soggetto, che intrattiene per conto di ENAV rapporti con la Pubblica Amministrazione, disponga di poteri di spesa, verificare e accertare che tali poteri siano adeguati, chiari, definiti e adeguatamente correlati alle funzioni svolte;

- assicurare la correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite da ENAV nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro soggetto pubblico;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Funzione e/o Direzione di ENAV nel corso delle relazioni o dei contatti stretti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici;
- garantire che, come minimo, i documenti riguardanti l'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti pubblici (se non tutti i documenti aziendali, come norma generale di buona gestione anche ad altri fini, qui non contemplati) siano archiviati e conservati a cura delle Funzioni competenti, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- prevedere che l'accesso ai documenti di cui al punto precedente, già archiviati, sia consentito solo ai soggetti strettamente competenti in base alle norme interne, o a loro delegati, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e, se consentito, a soggetti diversi da quelli strettamente competenti, sia sempre adeguatamente motivato e nel rispetto delle norme vigenti;
- contemplare specifici flussi informativi tra le Direzioni e/o funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, le anomalie e/o irregolarità riscontrate nel corso dell'attività inerente la conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico;
- prevedere dei *report* riepilogativi delle attività svolte da parte dei soggetti che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- vietare la corresponsione di compensi, provvigioni, o commissioni a Consulenti esterni, Collaboratori o Soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese in favore di ENAV e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione*.

Si indicano le principali procedure aziendali individuate ai fini della prevenzione dei Reati contro la P.A.:

- Regolamento per le attività negoziali;
- Procedure, Linee Guida, *Format* e altre norme interne riguardanti gli approvvigionamenti, sia per quanto riguarda gli acquisti eseguiti a livello centrale da parte della funzione competente in materia di acquisti sia per gli acquisti di importo inferiore ad una prestabilita soglia, eseguiti nell'ambito delle deleghe di acquisto riconosciute alle strutture aziendali;
- Procedura Commissioni di gara e di valutazione;

- Procedura affidamenti prestazioni “in house”: per gli affidamenti effettuati da ENAV alla società controllata Techno Sky;
- Procedura valutazione dei Fornitori;
- Procedura gestione e utilizzo dei sistemi di qualificazione;
- Procedura tracciabilità dei flussi finanziari;
- Procedura elaborazione di offerte e predisposizione contratti di vendita servizi;
- Procedura gestione progetti finanziati e cofinanziati in ambito europeo;
- Procedura reclutamento e selezione personale CTA;
- Procedura reclutamento e selezione personale non CTA.

Per ciascuna della Attività Sensibili si espongono di seguito i principi di riferimento, volti alla prevenzione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- **Processi negoziali passivi / ciclo passivo**

- a) processo propedeutico di valutazione della procedura da applicare come stazione appaltante;
- b) negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti e/o concessioni di tipo commerciale, in qualità di stazione appaltante, mediante procedure negoziali a evidenza pubblica;
- c) nomina e funzionamento delle commissioni di gara e dei relativi componenti;
- d) gestione degli approvvigionamenti;
- e) selezione dei fornitori e gestione del relativo albo;
- f) controllo dei subappalti.

Con riferimento ai processi negoziali passivi sopra indicati, va evidenziato che i dipendenti di ENAV - secondo la prevalente giurisprudenza - assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale quando svolgono attività rientranti in procedure ad evidenza pubblica (tranne coloro che sono dedicati ad attività d'ordine, materiali, meramente esecutive).

Nell'espletamento delle attività suindicate, in qualità di stazione appaltante, ENAV si ispira, oltre che alle procedure sopra indicate, ai principi generali illustrati nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo e al Codice Etico, nonché ai principi di riferimento di cui alla presente Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione*.

In particolare, oltre alle Funzioni indicate al precedente Capitolo 6, con riferimento a tali attività si impone agli Organi sociali e all'Organo amministrativo di attenersi, nello svolgimento dei propri compiti e mansioni, ai seguenti criteri:

- in caso di accordi con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici, prevedere la descrizione dettagliata delle attività e dei controlli volti a conoscere e

valutare la controparte contrattuale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta, dando evidenza in ordine all'accordo raggiunto, alle condizioni economiche, ai limiti e alle reciproche responsabilità dei soggetti coinvolti;

- definire in modo dettagliato contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata a tal uopo da ENAV;
- prevedere che si proceda a una corretta verifica in ordine alla completezza dei dati e dei documenti acquisiti e/o consegnati alla Pubblica Amministrazione;
- garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate dalla Società;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi *report* di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

- **Processi negoziali attivi / ciclo attivo**

- a) gestione dell'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti terzi, pubblici o privati, in qualità di fornitore, appaltatore o di soggetto affidatario, comprendente anche le fasi di gestione dei contatti diretti con esponenti della P.A.;
- b) partecipazione a gare aggiudicate con procedure ad evidenza pubblica;
- c) gestione di contratti in affidamento diretto;

Rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:

- l'espletamento della commessa;
- i rapporti con eventuali subappaltatori;
- le attività di collaudo.

La gestione di tali attività è regolamentata dai seguenti criteri che gli Organi sociali e l'Organo amministrativo della Società nonché tutte le Funzioni aziendali sopra richiamate devono rispettare:

- prevedere la descrizione dettagliata delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte contrattuale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta o da svolgersi;
- definire in modo dettagliato, ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata a tal uopo da ENAV;
- verificare la correttezza, la completezza dei dati e dei documenti, acquisiti dalla Pubblica Amministrazione in ordine alla gara d'appalto, al contratto o all'appalto;
- prevedere che i contratti stipulati da ENAV con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, forniscano informazioni chiare e dettagliate, in ordine all'accordo raggiunto, alle condizioni economiche, ai limiti e alle reciproche responsabilità dei soggetti contraenti;

- garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate da ENAV;
 - documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività di gestione della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi report di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza;
 - definire con chiarezza e precisione le Funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di appalto, su gare pubbliche e sulle modalità di espletamento di detto controllo.
- **Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e certificazioni per l'esercizio delle attività aziendali**

Devono essere previste specifiche procedure che:

- definiscano con chiarezza e precisione ruoli e compiti delle funzioni responsabili della e
 - esecuzione e del controllo delle fasi di ottenimento e gestione delle autorizzazioni e/o licenze e/o certificazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione delle relative richieste;
 - individuino le funzioni deputate a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente.
- **Rapporti con le istituzioni e/o le varie autorità di vigilanza e singoli esponenti che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la società (per esempio, ENAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Economia e Finanze, Autorità garante per la *privacy*, Commissioni Parlamentari, Commissione europea)**

Devono essere previste specifiche procedure che:

- individuino le funzioni e/o le persone deputate a gestire tali adempimenti (partecipazione, gestione e controllo) in caso di ispezioni, verifiche, accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti pubblici competenti;
- definiscano in modo dettagliato, contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata a tal uopo da ENAV;
- documentino l'attività svolta nel corso dell'attività ispettiva e/o di controllo mediante linee di *reporting* informativo, dal quale devono risultare i nominativi

dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

- prevedano un rendiconto periodico sulla gestione degli adempimenti in materia di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici da portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

- **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione controllante – Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla più recente normativa, è necessario che il *Piano di Prevenzione della Corruzione* di un Ente di diritto privato in controllo pubblico definisca una specifica procedura, la quale disciplini l'invio di detto *Piano* dalla Società all'Amministrazione Controllante: si provvederà di seguito, quindi, a disciplinare la trasmissione, da parte di ENAV, della presente Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione* al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Organo di indirizzo politico-amministrativo.

Per ragioni di opportunità, inoltre, si stabilisce che la Società provveda, con le stesse modalità, alla comunicazione anche del *Piano di Prevenzione della Corruzione* adottato da Techno Sky, in quanto società dalla stessa interamente controllata.

A tal fine si stabilisce che:

- l'OdV, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ENAV, “propone” il *Piano di Prevenzione della Corruzione* della Società, nonché quello adottato dalla controllata Techno Sky, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 1, comma 8, della Legge n. 190 del 2012).

L'invio dei predetti Piani all'Amministrazione controllante, infatti, è funzionale alla successiva approvazione, da parte di quest'ultima, del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

In particolare:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* e, a seguito dell'adozione del P.T.P.C., ne cura la trasmissione in formato elaborabile al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, della Legge n. 190 del 2012);
- i P.T.P.C. devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, sezione anticorruzione (www.funzionepubblica.it). Non è consentita la trasmissione di documenti cartacei;

- l'adozione del P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati dalle Società ENAV e Techno Sky, nonché dall'Amministrazione controllante di quest'ultima, sul sito *internet* ed *intranet*, nonché mediante segnalazione via *e-mail* personale a ciascun Dipendente e Collaboratore. Analogamente in occasione della prima assunzione in servizio.
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Vigilante – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Al fine di ottemperare alle recenti disposizioni di cui al P.N.A. citato, si detta una specifica procedura volta a disciplinare i rapporti tra ENAV e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Amministrazione vigilante.

In particolare, ai sensi del paragrafo 3.1.1 del P.N.A., l'Amministrazione vigilante è tenuta a verificare l'avvenuta introduzione dei Modelli volti alla prevenzione del fenomeno corruttivo da parte delle società partecipate da pubbliche amministrazioni e a quelle da queste controllate e a valutarne l'adeguatezza.

A tal fine, stando alla medesima disposizione, le parti dei Modelli di Organizzazione e Gestione, integrate ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e denominate *Piani di Prevenzione della Corruzione*, devono essere trasmesse alle Amministrazioni Pubbliche vigilanti e pubblicate sul sito istituzionale.

In considerazione di quanto premesso, la Società trasmette il proprio *Piano di Prevenzione della Corruzione* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la verifica di adeguatezza di cui in precedenza.

Allo stesso modo, per ragioni di opportunità si stabilisce che la Società ENAV provveda alla comunicazione anche del *Piano di Prevenzione della Corruzione* adottato da Techno Sky, in quanto società dalla stessa interamente controllata.

In ragione di quanto rappresentato, e in attuazione delle prescrizioni dettate dal paragrafo 3.1.1. del P.N.A. citato, si dispone che:

- l'OdV, individuato quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, trasmette il *Piano di Prevenzione della Corruzione* adottato dalla Società, nonché quello predisposto dalla controllata Techno Sky, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta l'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione previste dalle Parti Speciali dei Modelli di Organizzazione e Gestione trasmesse, integrate in conformità alle prescrizioni di cui al P.N.A.;

- a seguito della verifica di adeguatezza di cui in precedenza, l'Amministrazione vigilante ne dà immediato riscontro alla Società, indicando, in particolare, le eventuali lacune riscontrate nei *Piani* adottati, direttamente all'OdV di ENAV;
 - l'OdV, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ENAV, propone all'Organo amministrativo le integrazioni e gli aggiornamenti della presente Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione*, così come indicati dalla stessa Amministrazione vigilante;
 - l'OdV di ENAV, inoltre, provvede a comunicare le segnalazioni dell'Amministrazione vigilante relative al *Piano di Prevenzione della Corruzione* adottato dalla sua controllata Techno Sky, direttamente all'OdV di quest'ultima, affinché la stessa provveda ai necessari adeguamenti e correttivi.
- **Partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego**

In relazione al processo di gestione degli interventi agevolativi da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (italiano o estero), tutti gli Organi sociali e l'Organo amministrativo di ENAV e tutte le funzioni aziendali nelle quali, in ragione del loro specifico compito e attribuzione, vi sia il concreto impiego di contributi, sovvenzioni e finanziamenti devono attenersi ai seguenti criteri:

- in caso di utilizzo di tali interventi, prevedere specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alle sovvenzioni, contributi, finanziamenti, incentivi, erogati dallo Stato o da un Ente pubblico;
 - definire in modo chiaro i ruoli e le competenze della funzione responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo degli incentivi erogati e il fine "ufficiale" per i quali sono stati ottenuti, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.
- **Scelta e selezione di *Partners* commerciali**

La gestione dei rapporti con i *Partners* commerciali deve conformarsi a specifiche procedure che:

- disciplinino le modalità di esame e selezione dei partner commerciali utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- prevedano la formalizzazione del contratto ed il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale

sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello e, successivamente, nel Codice Etico, può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;

- stabiliscano l'obbligo di rendiconti periodici dell'attività svolta.

- **Gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali ed esteri**

Devono essere adottate specifiche procedure che:

- prevedano la segregazione delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, da quelle di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- individuino la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., nazionale o straniera erogante, nel rispetto di un preciso sistema di deleghe;
- definiscano con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato ed il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza ed al responsabile interno della funzione.

- **Gestione e controllo delle risorse finanziarie**

Devono essere adottate procedure specifiche che:

- definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- stabiliscano apposite linee di reportistica annuale e semestrale verso l'organo amministrativo e definiscano un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) al fine di garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano la segregazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e tra le funzioni stesse;

- disciplinino le condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, prevedendo che la funzione responsabile della gestione proceda all'assegnazione solo previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione.

- **Gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali.**

In merito al processo di gestione del contenzioso giudiziale, specie per le funzioni competenti in materia di contenzioso (di qualunque tipo), vigono i seguenti criteri o principi di riferimento:

- prevedere specifiche linee di *reporting* periodico da parte delle funzioni competenti in materia di contenzioso legale verso l'Organo amministrativo e verso l'Organismo di Vigilanza, finalizzate a fornire informazioni sullo stato della vertenza, sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- prevedere parametri oggettivi per definire le condizioni che devono ricorrere per proporre reclamo nei confronti della Pubblica Amministrazione e, inoltre, che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta da un soggetto legittimato da procura e delega *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
- prevedere, in caso di transazione, *report* informativi da parte delle funzioni competenti all'Organismo di Vigilanza in ordine all'intero processo che ha portato alla transazione, dando particolare evidenza della documentazione posta a base dell'effettuata transazione, dei soggetti coinvolti e dei documenti consegnati e/o richiesti.

- **Gestione degli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e loro successive modificazioni, integrazioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro e *privacy***

Oltre agli adempimenti e agli obblighi imposti dalle normative in materia, devono essere predisposte procedure specifiche che individuino le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di Polizia Giudiziaria.

In particolare, dovrà essere:

- conferita procura speciale/delega ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevista la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra

l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

- **Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'ENAC, gli Enti Previdenziali, l'Amministrazione dei Trasporti e le Autorità Fiscali**

Devono essere definite procedure specifiche che:

- individuino le funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con i soggetti pubblici per la richiesta di informazioni, di edazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- prevedano specifici sistemi di controllo (ad esempio, la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- individuino le funzioni aziendali deputate a rappresentare la Società nei confronti dei soggetti pubblici;
- predispongano apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il vertice aziendale.

- **Gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti e/o ispezioni**

Le procedure da adottare in relazione a tale area di attività a rischio devono:

- stabilire tempi e modalità delle comunicazioni da effettuare nei confronti delle Autorità di Vigilanza;
- individuare le Funzioni e/o le persone deputate a gestire tali adempimenti;
- definire in modo dettagliato, contenuti e limiti della delega o procura conferita alla funzione o alla persona fisica individuata a tal uopo da ENAV;
- documentare l'attività svolta nel corso della attività, mediante linee di *reporting* informativo, dal quale devono risultare i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- redigere periodicamente appositi *report* di evidenza, da comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza, riepilogativi dei rapporti intrattenuti.

- **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (ad esempio, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta) e delle relative ispezioni**

Le procedure da adottare in relazione a tale area di attività a rischio devono:

- stabilire tempi e modalità delle comunicazioni da effettuare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- individuare le funzioni e/o le persone deputate a gestire tali adempimenti;
- definire in modo dettagliato, contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione o alla persona fisica individuata a tal uopo da ENAV;
- documentare l'attività svolta nel corso della attività, mediante linee di *reporting* informativo, dal quale devono risultare i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- redigere periodicamente appositi report di evidenza, da comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza, riepilogativi dei rapporti intrattenuti.

- **Gestione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi, ove non ricompresi nei casi precedenti, necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali**

Devono essere stabilite procedure specifiche che:

- prevedano l'individuazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- prevedano specifici sistemi di controllo (ad esempio, la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- individuino la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti del soggetto pubblico;
- predispongano apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il vertice aziendale.

- **Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di sistemi/soluzioni informatiche e/o *software* per soggetti pubblici**

Nell'ambito della gestione del processo relativo all'utilizzo di sistemi informativi che si interconnettono con software utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o con altro

soggetto pubblico, la Società (e, in particolare, le funzioni competenti in materia di sistemi informativi) provvede a:

- prevedere specifiche username o password per accedere al sistema informativo;
- definire con chiarezza e precisione le Direzioni e/o le funzioni incaricate all'utilizzo di tali software;
- prevedere sistemi di controllo documentali tali da verificare la regolarità e la trasparenza delle operazioni svolte e dei dati immessi nel software;
- redigere report di evidenza riepilogativi delle procedure effettuate e/o dei dati immessi;
- stabilire che le informazioni immesse in tali sistemi siano previamente autorizzate dal Responsabile della funzione coinvolta.

- **Attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, dimostrazioni periodiche presso la P.A., convenzioni con la P.A. per stage o tirocini)**

Devono essere adottate procedure specifiche che:

- prevedano l'individuazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- prevedano specifici sistemi di controllo (ad esempio, la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- individuino la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti del soggetto pubblico;
- predispongano apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori Funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il vertice aziendale.

- **Processo di selezione del Personale Dipendente, di Collaboratori, di Consulenti e di Professionisti in genere**

Nella gestione del processo di selezione e assunzione di personale dipendente, di collaboratori e di professionisti in genere, oltre ad ispirarsi ad alcune delle procedure sopra indicate e ai principi di cui alla Parte Generale del Modello e alla presente Parte *Speciale - 1 - Piano di Prevenzione della Corruzione*, la Società (e, in particolare, la funzione competente in materia di risorse umane) deve provvedere a:

- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività di gestione e selezione del personale, fornendo periodicamente informazioni mediante la redazione di report di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- stabilire le modalità di comunicazione in ordine alla assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro alle Autorità pubbliche competenti;
- selezionare il personale sulla base di criteri meritocratici che puntino essenzialmente sulla professionalità e sulla competenza dei lavoratori, senza incorrere in alcuna discriminazione;
- prevedere, nell'ipotesi di consulenti, una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
- rispettare le percentuali previste dalla legge circa l'assunzione del personale rientrante nelle c.d. "categorie protette", così come previsto dalla normativa in materia;
- quantificare le risorse umane all'inizio di ogni anno (ciò andrebbe documentato anche nel budget e autorizzato dal vertice aziendale);
- prevedere clausole specifiche che vincolino il personale all'osservanza dei principi etico-comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo, con espressa previsione che la violazione delle procedure, delle disposizioni del Codice Etico e dei principi generali del presente Modello determini o possa determinare la risoluzione immediata del contratto;
- prevedere specifiche procedure aziendali disciplinanti: le modalità di formazione del personale dipendente e dei consulenti in genere, i criteri per usufruire delle sovvenzioni, contributi e finanziamenti erogati dallo Stato per promuovere la formazione del personale, i rapporti con le società fornitrici di lavoro temporaneo;
- individuare i soggetti cui spetta la titolarità degli adempimenti e delle incombenze previsti dalla normativa fiscale e previdenziale;
- definire contenuti e limiti della delega e/o della procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica in materia previdenziale e fiscale;
- garantire che i rapporti con gli Enti previdenziali siano previsti dalle procedure aziendali adottate;
- documentare e archiviare in modo idoneo gli adempimenti eseguiti in materia previdenziale e fiscale dando informativa periodica all'Organismo di Vigilanza tramite report di evidenza.

- **Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità**

Ai fini della gestione del processo in oggetto, ci si ispira ai principi sanciti nella presente *Parte Speciale - I - Piano di Prevenzione della Corruzione del Modello di Organizzazione*.

In particolare, la Società si impegna a:

- definire le categorie di spesa di rappresentanza e degli omaggi effettuabili;
- identificare i soggetti aziendali deputati a sostenere le spese e/o a rilasciare omaggi e provvedere alla loro fornitura;
- prevedere specifici range economici con espressa indicazione degli importi entro i quali la spesa e/o l'acquisto è da considerarsi di modesto valore, anche in considerazione del destinatario;
- prevedere l'esistenza di un "catalogo" delle tipologie di beni che possono essere concessi come omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, ecc.);
- prevedere la registrazione, presso il soggetto aziendale richiedente, degli omaggi consegnati e/o delle spese sostenute a favore di dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti pubblici;
- assicurare l'evidenza documentale relativa alle spese sostenute e alle singole fasi del processo di richiesta, acquisto, consegna di omaggi;
- fornire attraverso report di evidenza all'Organismo di Vigilanza le spese e gli omaggi effettuati superiori al modico valore in deroga ai principi standard.

- **Gestione dei crediti nei confronti degli enti pubblici**

Nella gestione dei crediti nei confronti dello Stato o di altri Enti pubblici, la Società (e, in particolare, le funzioni competenti in materia di amministrazione/finanza) si ispira, oltre che ai principi generali illustrati nella Parte Generale del Modello Organizzativo e al Codice Etico, ai principi di riferimento di cui alla presente *Parte Speciale - 1 - Piano di Prevenzione della Corruzione*.

In particolare, si terrà conto dei seguenti criteri:

- garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate da ENAV;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla funzione deputata nel corso dell'attività, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi *report* di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Capitolo 9.

9. IL “PROGRAMMA DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ”

9.1. Premessa

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e, in genere, per perseguire la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per tale ragione, nella direzione di una sua più incisiva implementazione, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha fatto del principio di trasparenza, già ampiamente valorizzato dalla Legge n. 241 del 1990 e dal D.Lgs. n. 150 del 2009, uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione.

Più precisamente, l'art. 1, comma 15, della Legge n. 190 del 2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, «*che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni*» delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

In particolare, con il sopra indicato intervento normativo si è conferita delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Da ultimo quindi, in attuazione della menzionata delega, il Governo ha adottato il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, recante il “***Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni***”, le cui prescrizioni vanno adempiute secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A al medesimo D.Lgs. n. 33 del 2013, nonché nella Delibera n. 50 del 2013 adottata dalla C.I.V.I.T..

Tale Decreto Legislativo, nel ribadire che «*la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*» (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013), dispone altresì che essa è finalizzata alla «*realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino*» (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013).

Con tutta evidenza, il D.Lgs. n. 33 del 2013 è di notevole impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Dalle disposizioni ivi contemplate, infatti, è dato constatare che la trasparenza si è da considerare non un fine, ma piuttosto quale strumento di una attività amministrativa eticamente corretta, che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini.

Operando in tale direzione, e modificando in parte la disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2009, il citato Decreto conferma all'art. 10 l'obbligo per ciascuna Amministrazione di adottare un ***Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)***, strumento di programmazione autonomo rispetto al *Piano di Prevenzione della Corruzione*, pur se ad esso strettamente collegato, dovendo di norma costituire una Sezione del predetto *Piano*.

In particolare, il *Programma* deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in quanto «*definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43 comma 3*», strumenti, questi, che devono essere collegati con quelli previsti dal *Piano di Prevenzione della Corruzione* (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013)

Con specifico riferimento agli Enti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, l'art. 1, comma 34, della Legge n. 190 del 2012 e l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevedono che «*Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*».

Pertanto, gli Enti pubblici economici, le Società a partecipazione pubblica e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono soggetti unicamente agli adempimenti di pubblicità prescritti dai citati commi per tutta la parte di attività di pubblico interesse.

Peraltro, secondo quanto chiarito dal paragrafo 1 della Delibera n. 50 del 2013 adottata dalla C.I.V.I.T., e recante le «*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*», **gli Enti di diritto privato in controllo pubblico non sono tenute ad adottare, nello specifico, un Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.**

Nondimeno, in adempimento alle prescrizioni loro imposte dalla normativa, tali società sono tenute a costituire la sezione «*Amministrazione trasparente*» sui propri siti *internet*.

È inoltre opportuno che tali società prevedano al proprio interno una funzione di controllo e di monitoraggio con riferimento all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assolvimento degli stessi.

Esse provvedono altresì a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca loro risposte tempestive, secondo i principi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Gli Enti pubblici vigilati, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).

In base al citato art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013, dunque, **gli adempimenti di pubblicità non riguardano tutte le attività di questi soggetti, ma solo quelle svolte «per il perseguimento del pubblico interesse»**, secondo una formula ripresa dalla legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso (art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241 del 1990).

In entrambe le Leggi, quindi, si è compiuta una scelta parallela sulla trasparenza, nelle sue due diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell'attività piuttosto che alla natura soggettiva dell'agente.

Da quanto rappresentato si evince che l'ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, e potendosi ritenere escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del *pubblico interesse*.

9.2. Il “Programma di Trasparenza e Integrità” (P.T.I.)

Tutto ciò premesso, al fine di adempiere alle prescrizioni in tema di trasparenza dettate dalla normativa in precedenza illustrata, e limitatamente alle disposizioni che direttamente la coinvolgono, la Società ENAV adotta il presente Capitolo 9 della Parte Speciale - 1 - *Piano di Prevenzione della Corruzione* quale proprio “**Programma di Trasparenza e Integrità**”.

Il presente Programma è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e a promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità all'interno di ENAV e nei suoi rapporti con soggetti terzi alla Società.

A tal fine la Società riconosce e garantisce il **diritto di accesso civico** di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013⁹.

In particolare, qualora sia presentata istanza di accesso da parte del cittadino, entro 30 giorni la Società deve:

- procedere alla pubblicazione sul proprio sito *web* del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale del documento, informazione o dato richiesto, qualora essi risultino già pubblicati.

In proposito, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 33 del 2013, ENAV individua quale soggetto deputato a ottemperare alla richiesta avanzata dal cittadino, il Responsabile della Funzione Risorse Umane, in qualità di **Responsabile della Trasparenza** (vedi *infra*).

In ottemperanza degli obblighi dettati dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la Società predispose sulla *home page* del proprio sito *internet* la **sezione "trasparenza"**, all'interno della quale provvede a:

- l'inserimento delle pubblicazioni prescritte dalla legge secondo criteri di facile accessibilità, completezza e di semplicità di consultazione;

⁹ Per comodità di consultazione si riporta di seguito il testo integrale della disposizione richiamata:

«1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'[articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), così come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'[articolo 43, comma 5](#)».

- l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza;
- la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e le modalità di esercizio di tale diritto.

Inoltre la Società si impegna a:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 2013, recanti gli *“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”*¹⁰;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190 del 2012, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 (bilanci e conti consuntivi, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive), in riferimento alla *«attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»* (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013).

Al fine, inoltre, di delineare un'efficace strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo e di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza, conformandosi a quanto evidenziato dalla C.I.V.I.T., ora A.N.AC., nelle Delibere nn. 2 del 2012 e 50

¹⁰ Per comodità di consultazione si riporta di seguito il contenuto dei commi richiamati:

«1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo».

del 2013, la Società istituisce nella sezione “*Trasparenza*” del proprio sito *web* un **canale di consultazione**, volto a coinvolgere cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

In particolare, le consultazioni raccolte *on line* sono finalizzate alla diffusione di strategie di prevenzione pianificate e vengono utilizzate dalla Società in fase di predisposizione degli aggiornamenti dello stesso *Piano di Prevenzione della Corruzione*, nonché per garantire il monitoraggio sull’implementazione delle misure in esso previste.

A tal fine, la Società tiene conto dell’esito del *feedback* degli *stakeholders* in sede di valutazione dell’adeguatezza del *Piano di Prevenzione della Corruzione* e in fase di sua elaborazione, come contributo per individuare le aree di intervento.

ENAV provvede a pubblicare l’esito delle predette consultazioni sul proprio sito *internet*

Il Responsabile della Trasparenza, è chiamato a:

- provvedere all’aggiornamento del *Programma di Trasparenza e Integrità*;
- verificare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, l’aggiornamento e, in genere, la qualità dei dati pubblicati;
- segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Organo di indirizzo politico-amministrativo, e alla C.I.V.I.T., ora A.N.AC.i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013, nonché controllarne e assicurarne la regolare attuazione secondo quanto prescritto dall’art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 33 del 2013.